



OGGETTO : ART. 16 DEL DECRETO-LEGGE N. 98\2011 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA – 2013-2014

Negli ultimi anni il legislatore nazionale ha adottato importanti interventi normativi diretti al contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, individuando continuamente nuove misure di rafforzamento dei risparmi ed adottando politiche di revisione e razionalizzazione della spesa. Questa azione di revisione intrapresa interessa anche le Aziende per il diritto allo studio costrette a garantire la crescente richiesta di servizi con risorse sempre minori. In particolare, la ADISU Federico II ha da tempo avviato e condotto un'ampia azione di contenimento della spesa all'interno dell'Ente, perseguendo obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente attraverso la ricerca di una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati.

Come risulta già dalla Delibera n. 38 del 7.6.2013 il CDA ha stabilito, su proposta del Direttore, di approvare il Piano delle attività 2013, previsto dall'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 21/2002, come da proposta prot. n. 5627/2013 e di dare atto che gli obiettivi descritti nel detto Piano diventano obiettivi operativi del Direttore per l'anno 2013.

Tra questi si trattava di presentare un Piano che indicherà una serie di possibili obiettivi di razionalizzazione ulteriore rispetto a quanto già realizzato nell'anno 2012, riduzioni da portare poi sul fondo 2014 secondo le modalità segnalate. In particolare con riferimento a Spese personale e organi e a Spese di funzionamento.

Le economie che potrebbero contribuire ad aumentare il tetto del 2010 del CCDI sono quelle di cui all'art.16, comma 4, del DL n. 98/2011, all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, agli artt. 11 e 12 dello stesso D.L. 98, all'art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007 (legge finanziaria 2008); alle misure di semplificazione e digitalizzazione; alla riduzione dei costi della politica; alla riduzione costi di funzionamento ivi compresi gli appalti di servizio, e il ricorso alle consulenze.

Si tenga presente che un piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa vale anche ai fini di quanto prescritto dal CCNL 1/4/99 all'art.15, comma 2, dove si stabilisce che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. Norma questa confermata nella sua sostanza dall'art. 40, comma 3quiquies, del d.lgs 165/2001.

L'articolo 40, comma 3quiquies, del d.lgs 165/2001 infatti consente di poter destinare "...risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa...".

I dati relativi al corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza porta ad un dato ricavato dal conto annuale del personale riferito al 1997 di € 59.819,13. Questa somma sarebbe da portare sul fondo salario accessorio anno 2014.

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO	Euro
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97 € 59.819,13

Nel merito, il comma 4 dell'art. 16 del predetto decreto-legge n. 112/2008 prevede la facoltà per le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare, per perseguire maggiori economie, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, e il ricorso alle consulenze.

Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Il comma 5 dell'art. 16 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate a seguito dell'attuazione dei predetti piani possono essere utilizzate annualmente, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In riferimento alla circolare n. 13/2011 del 13 novembre 2011 del dipartimento della Funzione pubblica, avente per oggetto "Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite in particolare dalle amministrazioni locali per effetto dell'art. 16 del DI n. 98/2011", è possibile finanziare il Fondo contrattazione integrativa dell'anno 2014 con il 50% delle ulteriori economie conseguite rispetto alle misure individuate dalla medesima norma anche superando il tetto del 2010.

La Circolare richiama anche l'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, in base al quale nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini della differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La prima sezione regionale della Corte dei conti che si è espressa in materia è quella del Veneto con la deliberazione n. 513/2012/PAR, depositata il 16 agosto 2012, rispondendo ad un quesito. La stessa sezione regionale ha poi confermato i suoi orientamenti con i pareri n. 531 depositato il 31 agosto 2012 e n. 532.

È intervenuta, poi, anche la sezione regionale di controllo della Liguria, con deliberazione n. 99/2012, depositata il 1° ottobre 2012. I giudici contabili liguri, rispondendo ad un quesito del comune di Rapallo, hanno confermato che *"le risorse derivanti da risparmi realizzati attraverso l'applicazione di piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legge n. 98 del 2011 sono da considerarsi escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010"*.

Certamente interessante, risulta, inoltre, la posizione assunta dalla sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione dell'11 ottobre 2012, n. 398/2012/PAR. Nel parere, un chiarimento significativo è legato al termine del 31 marzo (perentorio o meno), come data ultima per approvare i Pdr. La sezione dell'Emilia Romagna evidenzia che *"pur trattandosi di un termine ordinatorio non essendone stata espressamente prevista una natura diversa, l'adozione e/o rimodulazione dei Piani nei primi mesi dell'anno, anche in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e del Peg, consentirebbe di individuare obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione dei Piani"*. In realtà, in termini temporali, chi aveva battuto tutti per celerità di espressione, era stato il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Mef), rispondendo a dei quesiti. Con nota prot. n. 65.233 del 20 luglio 2012, la Rgs affermava, infatti, che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16, commi 4 e 5, del DI n. 98/2011, non andavano considerate nei computi relativi al rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del DI n. 78/2010.

La detta pronuncia dell'11 ottobre 2012, n. 398, della Corte dei Conti Emilia Romagna, rinvia i risparmi dei piani di razionalizzazione ad incremento del fondo integrativo dell'anno successivo. Precisamente rileva che *"Se il piano di razionalizzazione relativo al triennio 2012-2014 è stato adottato nei primi mesi del 2012, le economie realizzate nel primo anno di applicazione del piano (i.e. 2012) possono andare ad incrementare il fondo dell'anno successivo (2013) in ragione della circostanza che, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 16, comma 5, quarto periodo, devono essere accertati, a consuntivo, sia il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano, sia il conseguimento dell'effettivo risparmio di spesa. Un'integrazione delle risorse del Fondo disposta nel medesimo anno nel quale le economie sono state realizzate avverrebbe in contrasto con la disposizione sopra richiamata che non consente una destinazione 'automatica', ma subordinata ad un'attività di accertamento da parte dell'amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno dell'Ente"*.

Da ultimo, si è espressa la sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/2013, sulla base di una richiesta della Corte dei conti del Piemonte. Le conclusioni della sezione Autonomie sono chiare: "In coerenza con i vincoli delineati dall'art. 9, commi 1 e 2-bis, del DI 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa *in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis*, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del DI 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative **in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro**". " Le fattispecie all'esame confermano, dunque, come la *ratio* della deroga alla richiamata disposizione vincolistica in materia di personale risieda nel *favor* manifestato dal legislatore verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale, specie se dirette ad incentivare lo svolgimento di incarichi particolari ed aggiuntivi, rispetto alle ordinarie mansioni lavorative, mediante l'impiego di risorse vincolate etero-finanziate ovvero non incidenti sugli equilibri di bilancio degli Enti locali".

" Con riferimento, invece, agli emolumenti variabili da escludere, in deroga all'art. 9, comma 2-bis, dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, la risoluzione al quesito discende dalla natura giuridica del vincolo e dalla destinazione delle risorse.

Sotto il primo profilo, occorre richiamare le conclusioni cui si è giunti sul punto, stando alle quali, se è chiara l'intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale ponendo un freno alle risorse decentrate, altrettanto evidente è il *favor* verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale. Il vincolo avrebbe, dunque, funzione di "chiusura" del sistema di alimentazione dei fondi integrativi, in quanto diretto a stabilire il limite massimo delle risorse che possano affluire ai fondi unici per un uso indistinto e generalizzato. Il carattere strutturale del limite escluderebbe, inoltre, ogni possibilità di deroga alle risorse che dovessero conseguire per effetto di un mero contenimento dei consumi o di un ridimensionamento dei servizi programmati o esistenti.

La sola deroga compatibile con la natura del divieto sarebbe, invece, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da una *ottimizzazione dei fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale*. Trattandosi di ipotesi di ristrutturazione dei servizi o di razionalizzazione dei processi capaci di offrire, da un lato, *i medesimi servizi con minor impiego di personale*, dall'altro, un più elevato livello di servizi a parità di personale, le eventuali economie sarebbero pur sempre originate (per effetto dell'incremento di produttività) all'interno del costo del lavoro, il che ne giustificerebbe il parziale reimpegno, a scopo compensativo, nell'ambito del trattamento accessorio. La restante quota costituirebbe economia da destinare, in mancanza di espresso riferimento normativo, al miglioramento dei saldi di bilancio".

In tal caso la voce SUL FONDO 2014 verrà inserita all'art. 15, lett. k), del Ccnl 1° aprile 1999, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione determinato sulle economie accertate (vedasi quadro di cui sopra). La razionalizzazione sarà oggetto peraltro di una pianificazione autonoma ex art. 16, comma 4, del DL n. 98/2011, ed ex art. 6 del D.L. n. 78/2010.

L'Azienda riceve dalla Regione Campania trasferimenti destinati alle seguenti specifiche destinazioni, sui quali regge tutta la sua attività amministrativa e l'erogazione dei servizi in favore degli studenti sui seguenti capitoli :

- 1- risorse per pagamento di borse di studio, contributi alloggi e mobilità internazionale – Fondi regionali e Ministeriali ;
- 2- risorse per spese di funzionamento – Fondi regionali;
- 3- risorse per spese di personale e organi di gestione e di controllo – Fondi regionali.

Precisamente la situazione è la seguente :

Cap. 14 Azienda – Trasferimenti Regionali per spese funzionamento (Cap. 4804 Regione)
Cap. 22 Azienda – Trasferimenti fondi regionali per spese di personale e organi di gestione e controllo (Cap. 4806 Regione)
Cap. 12 Azienda – Trasferimenti Regionali per Borse di studio (Cap. 4810 Regione)
Cap. 18 Azienda – Trasferimenti fondi regionali di rinvenienza ministeriale per fondi integrativi borse di studio (Cap. 4816 Regione)

L'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, disciplina la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, tramite maggiori economie, *ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente* e da altre disposizioni contenute nel medesimo D.L. 98/2011.

Le economie stabilite dalla normativa vigente sono quelle di cui agli artt. 6 e 9 del D.L. 78/2010, che hanno operato la riduzione di alcuni costi sostenuti dalle amministrazioni, quali ad esempio la partecipazioni agli organi collegiali, le indennità, i compensi e i gettoni di presenza, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. In questo quadro vi è da dire che le amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 non sono state ugualmente interessate agli stessi tagli con riferimento alle stesse tipologie di spesa.

Si tenga presente che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 182/2011, ha confermato quale principio in materia che i limiti ivi previsti dal D.L. n. 78 del 2010 per le Regioni sono illegittimi se di dettaglio.

In particolare l'art.6 del D.L. n. 78\2010 è stato oggetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 139\2012. Si trattava di pronunciarsi su disposizioni che dettano misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, ponendo i seguenti vincoli : rendere onorifica la partecipazione a organi collegiali degli enti che ricevono finanziamenti pubblici e limitare a 30 euro l'importo dei gettoni di presenza (comma 2); ridurre del 10 per cento, rispetto al 2010, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità corrisposte ai componenti di organi (comma 3); limitare il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici, rispettivamente, a cinque e a tre (comma 5); ridurre del 10 per cento il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società a totale partecipazione pubblica o inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (comma 6); contenere entro il 20 per cento del tetto raggiunto nel 2009 sia le spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7), sia le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); rinunciare integralmente alle spese per sponsorizzazioni (comma

9); applicare alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione le misure previste dai commi 7, 8 e 9 (comma 11); non corrispondere le indennità chilometriche per missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo proprio (comma 12, ultimo periodo), nonché ridurre del 50 per cento rispetto al tetto raggiunto nel 2009 le spese per le missioni (comma 12, primo periodo) e per la formazione (comma 13); ridurre dell'80 per cento rispetto al 2009 le spese per la gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi (comma 14); non effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate in perdita (comma 19).

La Corte ha rilevato che " Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).

La disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 – come questa Corte ha chiarito con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 – soddisfa la suddetta condizione. Le disposizioni in esame prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».

L'art. 6 citato «consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all'isolamento di un principio comune» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato. Ne deriva che il medesimo articolo «non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» (sentenza n. 182 del 2011).

In base a tale canone interpretativo, l'ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6.

Dunque, sembra di capire che gli unici limiti di dettaglio sulle spese applicabili dagli Enti dipendenti dalla Regione siano quelli di cui alla L.R. 4/2011 e di altre L.R. vigenti.

Gli obiettivi di razionalizzazione si riflettono sugli strumenti di programmazione finanziaria e sul Piano delle Performance. Obiettivo dell'Azienda è quello "comune" a tutti i Servizi di riduzione della spesa per ottimizzazione delle risorse.

Il presente Piano, elaborato con il coinvolgimento dei Servizi individua in itinere, le misure di contenimento e gli obiettivi di risparmio perseguibili. Il Piano, inoltre, è adottato ai sensi dell'art.16 del D.L. n.98/2011, con l'intento dichiarato di utilizzare le eventuali economie accertate a consuntivo, oltre che per il miglioramento dei saldi di bilancio, per incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale dipendente, costituendo quest'ultimo l'unico strumento possibile per finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite imposto dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n°78/2010. Le risorse saranno disponibili sul Fondo per le risorse decentrate solo se, a consuntivo, sarà accertato dai competenti organi di controllo interno il raggiungimento degli obiettivi di risparmio programmati, per ciascuna delle azioni previste.

L'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità è stata, peraltro, evidenziata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n°13/2011 contenente "indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art.61, comma 17, D.L. n°112/2008 e dall'art.16 D.L. n°98/2011".

Le misure contenute nel Piano sono dirette a:

Razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

- Riordino e ristrutturazione amministrativa;
- Semplificazione e digitalizzazione;
- Riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, ed il ricorso alle consulenze.

Il Piano è stato strutturato determinando, per ogni singola voce, gli interventi di riqualificazione della spesa vigente ed i correlati obiettivi di risparmio.

In alcuni casi si è ritenuto di poter rendere quell'azione obiettivo in itinere di risparmio stimati, sia in termini "fisici" (razionalizzazione di servizi interni) sia in termini "finanziari" (risparmio di risorse). A fronte delle azioni e misure possibili, sono state scelte quelle il cui risultato può essere misurato in termini oggettivi, in relazione alla situazione di partenza.

Ciascun intervento è caratterizzato da una parte descrittiva che, dopo una breve analisi della situazione di partenza, individua sinteticamente la misura di razionalizzazione prevista, il risultato e l'economia attesi. Quest'ultimo elemento, rilevato a consuntivo, costituirà parametro finale e reale di misurazione ai fini della destinazione della quota percentuale delle economie alla contrattazione integrativa (art.16, comma 5, del D.L. n.98/2011).

Prosegue l'azione di razionalizzazione e riqualificazione

L'Ente già dall'anno 2012 ha adottato, una serie di interventi di razionalizzazione nell'azienda indicati nella Relazione al Rendiconto 2012 e nella parte relativa alle Economie di gestione (vedasi prot. n. 5270 del 2013) di cui alla proposta del Direttore. Documento approvato su proposta del Direttore prot. n. 5577/2013, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 07/06/2013, come da verbale n. 5 e parere favorevole dei revisori con verbale n. 8 del 12/06/2013.

Nella detta relazione si evinceva che " dopo un'attività di riorganizzazione di alcuni servizi nevralgici per il funzionamento, è possibile cominciare ad effettuare un primo report di natura contabile orientativo, che possa delineare un quadro di tali spese ed i risultati del processo attuato di rimodulazione e riorganizzazione dal punto di vista gestionale di una consistente e corposa parte della struttura aziendale in merito al funzionamento. In riferimento a quanto contabilmente rilevabile sino alla scadenza del contratto con la ditta di Global Service, si evince che l'importo contrattualizzato per quattro anni, cioè dal giugno 2008 al maggio 2012 era di € 1.965.113,82 IVA esclusa di cui € 1.376.368,68 per servizi a canone ed € 588.745,14 per servizi extra canone assimilabili ad un "quantum" stabilito per le manutenzioni straordinarie, rappresentante quindi una previsione di interventi straordinari per un'aliquota rispetto all'importo contrattuale del 30 %. Terminata nel frattempo anche la procedura espletata per l'aggiudicazione della prestazione dei servizi di pulizia, si chiudeva il quadro di riferimento contabile in merito al detto gruppo di servizi. Con i nuovi affidamenti, gli importi di spesa sono così determinati: per i servizi di pulizia ed igiene ambientale un importo annuo di € 189.030,08 IVA esclusa, per la manutenzione degli impianti elettrici un importo annuo di € 18.000,00 IVA esclusa, per la manutenzione degli impianti di climatizzazione un importo annuo di € 12.240,00 IVA esclusa e per la manutenzione degli impianti idraulici un importo annuo di € 28.200,00 IVA esclusa. In relazione a tali aliquote l'importo di spesa annuo per tali servizi è di € 247.470,08 IVA esclusa che proiettato quadriennalmente dà un valore di € 989.880,32. A tale importo, poi va aggiunta in proiezione statistica, l'aliquota corrisposta per il secondo semestre 2012 per le manutenzioni straordinarie impiantistiche in riferimento a tali ambiti contrattuali, che è stata sostenuta per un importo di € 16.687,00, tale dato permette di effettuare una previsione statistica di spesa di circa € 33.374,00 annue. In definitiva per il quadriennio giugno 2012- maggio 2016, visti gli importi contrattuali relativi a quanto in essere la previsione di spesa è all'incirca di € 989.880,32 per l'attività ordinaria a cui va aggiunta una stima di circa € 133.496,00 per le attività straordinarie per un totale di € 1.123.376,32 IVA esclusa che rispetto alla precedente situazione contabile quadriennale comporta una previsione di spesa con un economia rispetto al bilancio precedente di ben € 841.737,50 IVA esclusa in un quadriennio, valore contabile che comprensivo dell'IVA sarebbe di € 1.018.502,38 da giugno 2012 a maggio 2016 per un risparmio effettivo di spesa in riferimento al funzionamento aziendale di € 254.625,59 all'anno. Invece, in riferimento a quanto attivato dall'azienda in merito all'internalizzazione del servizio di reception, le analisi contabili in riferimento a tale variazione all'interno dello status operativo aziendale, come già detto permettono di valutare che il costo medio annuo l'azienda spende con servizio internalizzato 61.406,70 euro circa l'anno con un risparmio annuo di € 134.237,31 euro circa.

Pertanto la valutazione in merito a questi primi tali risultati consente di poter effettivamente accertare che con tali ridefinizione operativa all'interno dell'azienda relativa all'internalizzazione del servizio di reception residenze e tutta la riorganizzazione contrattuale nel settore di pulizie e manutenzione impianti ha portato a definire, con un operatività circoscrivibile in linea di massima già al secondo semestre del 2012, cioè dopo appena un anno dell'inizio dell'azione dell'attuale Dirigenza Amministrativa, ad un risparmio effettivo di spesa di € 254.625,59 all'anno per pulizie e manutenzioni alcune tipologie di impianti e di € 134.237,31 per la vigilanza non armata/reception con eventuale prestatore esterno.

L'economia di spesa effettiva in merito, quindi, in relazione a questi primi significativi gruppi contrattuali

collegati al funzionamento, è di € 388.862,90 all'anno, che in proiezione quadriennale da giugno 2012 a maggio 2016 porta ad un risparmio di spesa per l'azienda senza riduzione dei servizi di € 1.555.451,60 circa. Si tenga presente che questo resoconto non tiene ancora conto della internalizzazione di alcuni interventi sulla manutenzione ordinaria che è stata attivata dall'anno 2013 con la cd. piccola manutenzione affidata a dipendenti dell'Azienda con idoneo corso di formazione approntato dal RSPP.”.

La razionalizzazione rispetto alla dotazione di personale

Si tenga presente che l'Azienda già nell'anno 2012 ha attivato tutti i canali miranti ad ottenere la migliore azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa in punto di servizi forniti ed esternalizzati. Con un mix, ove possibile di internalizzazioni e ed esternalizzazioni, funzionali alla dotazione organica di fatto dell'Azienda. L'attività di razionalizzazione e dunque la necessità di esternalizzare o internalizzare i servizi deriva dalla situazione della dotazione organica di fatto dell'Azienda. Si tenga presente che il Regolamento del personale, con annessa dotazione organica e Contratto integrativo 2013, è stato aggiornato dopo confronto con le OO.SS. nelle sedute del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) e del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013), e definitivamente approvato con delibera del CDA n. 50 del 24.7.2013. Con successivo verbale n. 10 il Collegio dei Revisori Contabili in data 26/07/2013 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 2013 (vedasi protocollo n.7302 del 26.7.2013). Il CCDI 2013 è stato inviato all'ARAN, al CNEL, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sede Territoriale di Napoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, con nota prot. n. 7980 del 4.9.2013. La medesima documentazione è stata inviata alla Regione ai sensi dell'art.28, comma 7, della L.R. n. 21 del 2002 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 1 del 2007, per gli atti di competenza, con nota prot. n. 8180 dell'11.9.2013.

Dall'attuale dotazione organica, approvata con Delibera n. 50 del 24/07/2013, risulta, rispetto al personale in servizio (n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, n. 2 dipendenti in comando di categoria D, e n. 2 lavoratori in somministrazione), una carenza di personale di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12.

Uso del MEF e di Consip

Con Disposizione n. 320 del 17/10/2012 si prendeva atto di quanto dispone l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 2, dell'art. 7, [d.l. 7 maggio 2012, n. 52](#), come sostituito dalla [legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94](#); si dava atto che il mercato elettronico è disciplinato dall'art. 328 del dpr n. 207 del 2010; si dava atto della documentazione scaricabile sul sito CONSIP del MEF acquistinrete.it che risulta essere la seguente di cui alla normativa citata :

“Manuale d'uso del sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA – Linee Guida all'utilizzo del Mercato elettronico”,

“Guida alla gestione del profilo sul nuovo Portale AcquistinretePA”,

“ Guida alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO)”,

“Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa”,

“Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso”;

documenti che si allegano alla presente quali parti integranti sostanziali;

Si dava atto che la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'AVCP al punto 2.5 stabilisce che la stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; in caso di avviso preventivo detti criteri devono essere specificati nello stesso. A titolo indicativo possono essere utilizzati come criteri, per esempio, l'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed anche il sorteggio pubblico; si dava atto che in attuazione della Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di “bando- quadro” in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato “BANDO-QUADRO”, la documentazione di gara che verrà approvata terrà conto degli indirizzi interpretativi ivi riportati, al fine di garantire massima certezza nelle procedure di scelta del contraente e pieno rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; si dava mandato all'Ufficio AA.GG. per la creazione di una sezione prestazioni di servizi nel quale ai sensi del DPR n. 207 del 2010 art.331, comma 3, verrà pubblicata una sottosezione denominata “ ART. 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 MODIFICATO DAL COMMA 2, DELL'ART. 7, [D.L. 7 MAGGIO 2012, N. 52](#), COME SOSTITUITO DALLA [LEGGE DI CONVERSIONE 6 LUGLIO 2012, N. 94](#) – MERCATO ELETTRONICO - INDIRIZZI DELL'AVCP - “BANDO-QUADRO” - PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - DETERMINAZIONI”, nella quale pubblicare la presente disposizione, in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 e in particolare alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – approvate con provvedimento del Garante Privacy n. 88 del 2 marzo 2011 (GU n. 64 del 19.3.2011);

Si tenga presente che con disposizione n. 368 del 21.11.2012 si prendeva atto del Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A., istituito con la Finanziaria 2000 (Legge 23 dicembre 1999, n. 488) e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consip s.p.a. attraverso il portale www.acquistinretepa.it; si prendeva atto che il Programma mette a disposizione di amministrazioni e imprese modalità e strumenti innovativi di acquisto mediante e-procurement:

- a) Convenzioni;
- b) Accordi quadro;
- c) Mercato Elettronico;
- d) Sistema Dinamico di Acquisizione;

Ad integrazione della precedente disposizione n. 320 del 17/10/11, si prendeva atto ed approvare la seguente ulteriore documentazione scaricabile dal sito del MEF www.acquistinretepa.it:

- a) Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

Si approvava il format da utilizzare al fine di procedere all'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria.

Per effetto dell'art. 7 del D.L. 52 del 07/05/2012, convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012:

1. tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni Consip. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

2. dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

L'art. 1 del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95, convertito con Legge n. 135/2012, ha stabilito che fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

La Consip Spa (società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha ampliato la gamma delle convenzioni attivando in data 01 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 26 Legge 448 del 23.12.1999;

Nell'attuale assetto normativo in materia di acquisizione beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, le disposizioni delle leggi finanziarie che si sono succedute negli anni, hanno spinto gli enti all'utilizzo dello strumento delle Convenzioni Consip (accordi quadro), per raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. La normativa di riferimento è quella di cui al comma 3, dell'art.26, della L. n. 448 del 1999 e dell'art. 336 del DPR n. 207 del 2010, dell'art.1, comma 449, della Legge n. 296 del 2006, dell'art. 11, comma 6, del DL n. 98 del 2011 e dell'art.33 del Codice appalti.

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135](#), all'art. 1, comma 13 recita :

" 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi

rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#). Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti”.

Gas

Con Disposizione n. 210 del 28.6.2013 l'Azienda ha aderito alla Convenzione Consip denominata "Gas naturale 5" (<https://www.acquistinretepa.it>), Lotto n. 6, Campania, per la fornitura di gas naturale nelle sedi aziendali per il periodo 01/08/13 – 31/07/2014. Ha formalizzato il contratto di fornitura con il fornitore aggiudicatario, società ENI s.p.a. con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma Partita IVA 00905811006, attraverso l'emissione di ordinativo di fornitura, ove sono indicati i quantitativi delle forniture richieste, il luogo di esecuzione ed il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06.

Azioni e misure previste

Per il triennio 2013-2015 si prevede il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi. L'attività di monitoraggio dei costi prevederà:

- controllo della spesa basata sui dati storici (fatture varie mensilità);
- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica delle spese complessive sostenute.

Energia

Con Disposizione n. 208 del 10.7.2012 si è proceduto all'adesione della nuova Convenzione Consip Spa, Energia Elettrica 9, lotto 3, provvedendo ad assegnare alla Società Gala S.p.A. p. Iva 06832931007 Via Pietro Borsieri n. 20 00195 Roma la fornitura delle energia elettrica, oltre ai servizi connessi, per il consumo necessario al funzionamento delle strutture dell'Azienda. Si è stabilito di affidare alla Società Gala S.p.A. la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per anni 1 con decorrenza dal 1 settembre 2012, come da Convenzione Consip "Energia Elettrica 9" - lotto 3.

Con successiva Disposizione n. 211 del 1.7.2013 si è aderito alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 10" (<https://www.acquistinretepa.it>), Lotto n . 3 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) per la fornitura di energia elettrica nelle sedi aziendali per il periodo 01/09/13 – 31/08/2014.

Azioni e misure previste

Per il triennio 2013-2015 si prevede il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi. L'attività di monitoraggio dei costi prevederà:

- controllo della spesa basata sui dati storici (fatture varie mensilità);
- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica delle spese complessive sostenute.

Connettività e voip

Con successiva Disposizione n. 198 del 21.6.2013 si è preso atto che

- il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di dotare le infrastrutture tecnologiche delle pubbliche amministrazioni di servizi integrati mediante regole e servizi condivisi. Funzioni e caratteristiche dell'SPC sono stabilite dal [Codice dell'Amministrazione Digitale \(CAD\)](#), che così lo definisce: "*l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione*";
- il CNIPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale), nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando ai Fornitori la lettera di invito a presentare offerta, prot. 6326 in data 27 luglio 2005. A seguito dell'espletamento della procedura di gara, la Società FASTWEB S.p.A. è risultata aggiudicataria della parte n. 1 della suddetta gara. Con la Società FASTWEB S.p.A., CNIPA ha stipulato in data 25 maggio 2006 il relativo Contratto Quadro OPA, poi integrato e prorogato nei termini sino al 25 maggio 2013, dal Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi, n. 2 del 2009;

- L'Adisu ha aderito al suddetto accordo, stipulando Contratto esecutivo per l'appalto di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (prot. n. 9477 del 21.12.2009), in base al quale riceve da Fastweb Spa i seguenti servizi:
 - a) servizio connettività;
 - b) servizio Voip;
 - c) servizio manutenzione ed assistenza sicurezza – help desk;
- il suddetto contratto, per effetto del Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi, N. 2 del 2009, è stato prorogato fino al 25 maggio 2013;
- ai costi dei canoni di detti servizi occorre aggiungere quelli specifici relativi ai consumi, per i quali si fa riferimento, nel periodo di vigenza del detto accordo, alla Convenzione Consip Telefonia fissa e connettività IP 3;
- pertanto, i centri di fatturazione sono i seguenti:
 1. servizio connettività;
 2. servizio Voip;
 3. servizio manutenzione ed assistenza sicurezza – help desk;
 4. traffico fonia;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale e Consip S.P.A. hanno pubblicato sui rispettivi siti istituzionali un avviso di pre-informazione riguardante sei bandi di gara che saranno banditi nel corso del 2013. I bandi previsti riguardano, tra gli altri, il Servizio Pubblico di Connettività. In attesa della conclusione di queste procedure di gara la Consip, di concerto con l'Agenzia, ha predisposto le iniziative atte a dare continuità ai servizi di connettività;
- è stato pubblicato sul sito di Agenzia per l'Italia Digitale in data 24/05/13 che "Consip, acquisito il parere dell'AVCP in data 20 maggio 2013, ha indetto la nuova gara per l'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013; nelle more dell'espletamento di detta procedura, dell'aggiudicazione e dell'attivazione dei relativi servizi, si è reso necessario procedere alla proroga della durata dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA, in scadenza il 25 maggio 2013, proroga che è in corso di formalizzazione con gli Operatori interessati. L'Amministrazione potrà procedere alla proroga del singolo Contratto Esecutivo OPA solo a seguito della predetta formalizzazione della proroga dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA, della quale si darà immediata comunicazione sui siti internet di Consip S.p.A. e AGID; al fine di procedere con tempestività, l'Amministrazione potrà effettuare ogni atto prodromico alla proroga del Contratto Esecutivo OPA ed anche a tale fine viene reso disponibile un facsimile dell'atto di proroga (link) che potrà essere ultimato con i dati necessari, sottoscritto ed inviato (solo a seguito dell'avvenuta proroga dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA) all'Operatore, per la conseguente formalizzazione";
- con successivo avviso in data 24/05/13 rendeva nota l'avvenuta proroga dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA e, dunque, la possibilità per le amministrazioni di formalizzare la proroga;
- il D.Lgs. 42/2005 ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi SPC mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, prescrivendo che le Amministrazioni che aderiscono sono tenute a stipulare i contratti esecutivi OPA allegati al contratto quadro (allegato 2e) e i fornitori tenuti a rispettare i livelli di servizio sempre allegati al contratto quadro (allegato 2c). All'interno dei contratti esecutivi sono previste le penali e le altre conseguenze in caso di inadempimento del fornitore. Questa materia nello specifico è disciplinata dall'art. 17 del contratto esecutivo OPA, che prevede al comma 12 anche l'ipotesi di comunicazione al CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC..

Si è dunque determinato di prorogare l'affidamento di cui al Contratto esecutivo per l'appalto di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività a Fastweb s.p.a., limitatamente ai servizi: 1) connettività; 2) voip; di dare atto che l'affidamento è disposto dal 27/05/13 al 26/05/15, cioè per un periodo di 24 mesi, come consentito dalle indicazioni operative di Consip e Agenzia per l'Italia Digitale; di dare atto che si applica alla durata del rapporto quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del DL n. 95 del 2012.

Azioni e misure previste

Per il triennio 2013-2015 si prevede il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi. L'attività di monitoraggio dei costi prevederà:

- controllo della spesa basata sui dati storici (fatture varie mensilità);
- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica delle spese complessive sostenute;
- limitare l'utilizzo delle postazioni telefoniche, abilitando automaticamente tutto il personale alle sole chiamate verso le numerazioni interne all'Ente;
- abilitazione alle chiamate esterne, urbane, ed extraurbane e verso i cellulari esclusivamente per gli apparecchi di telefonia fissa in dotazione al Presidente, al Direttore Generale e su autorizzazione di questi ai funzionari;
- razionalizzazione delle assegnazione ai vari Servizi degli apparecchi fax.

Telefonia fissa

Con Disposizione n. 261 del 29.7.2013 si dava atto che dal 16/09/11 e fino al 16/09/14 è attiva la convenzione Consip denominata "Telefonia fissa e connettività IP4" (<https://www.acquistinretepa.it>) per la fornitura di telefonia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, la stessa è articolata in 2 lotti, aggiudicati a Telecom spa e a Fastweb spa, e si aderiva alla Convenzione Consip denominata "**Telefonia fissa e connettività IP4**" (<https://www.acquistinretepa.it>), per la fornitura di telefonia fissa con i seguenti numeri dalla data di attivazione e fino al 16/09/2014:

NUMERO	VIA	N.CIVICO	C.P.	CITTA'
081/5510574	Via Alcide De Gasperi	45	80133	Napoli
081/7603	Via Alcide De Gasperi	45	80133	Napoli
081/7767304	Via Università	133	80055	Portici (Na)

Si formalizzava il contratto di fornitura con il fornitore aggiudicatario, società FASTWEB S.P.A., Via Caracciolo n. 51, 20155 Milano, attraverso l'emissione di ordinativo di fornitura, ove sono indicati i quantitativi delle forniture richieste, il luogo di esecuzione ed il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06.

Telefonia mobile

In merito **all'uso dei telefonini aziendali** il Direttore richiedeva agli uffici di avere un report sulle utenze accese e sui costi per l'Azienda e con protocollo n. 2011\6116 del 20.10.2011, veniva trasmesso dagli uffici e dal Supporto tecnico al RUP il seguente report riferito al periodo **12.12.2010 - 12.8.2011** e dunque **per mesi 8** :

Dati

N. telefono	2010 Totali	2011 Totali
1 331-6982292		
2 331-6982293		
3 331-6982294		
4 331-6982295		
5 340-5920639		
6 340-5951285		
7 346-8522825		
8 346-8532194		
9 348-5144880		
10 348-5144883		
11 349-4488240		
12 349-4488914		
13 335-5362635		
14 335-5463017		
15 335-5463050		
16 331-6294661		
17 335-1720800		
18 335-1720801		

€ 10.556,94 € 9.062,96

Nel dettaglio il Direttore attivando azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa con note prot. n. 2757 e 2759 del 20.5.2011 e con nota prot. n. 2806 del 24.5.2011 e nota prot. 2927 del 1/6/2011 e nota prot. 7402 del 6/12/2011 chiedeva ai dipendenti interessati e ai componenti del CDA di restituire telefonini in possesso degli stessi.

Nella seduta del CdA del 10/10/2011 il sottoscritto faceva presente al Consiglio la situazione dei telefonini forniti in passato dall'Azienda ad alcuni dipendenti ed al CdA, e rilevava la possibile sussistenza di profili di responsabilità per danno erariale per l'uso di telefonini non giustificato né giustificabile da ragioni di servizio. Nella predetta seduta il CdA con delibera n°157 dava mandato allo scrivente affinché richiedesse la restituzione dei cellulari e denunciasse alle autorità competenti quanto desunto dall'analisi dei costi che saranno desunti da verifiche d'ufficio.

A seguito di controlli effettuati dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda, su richiesta del sottoscritto, è stato accertato che risultavano n.15 cellulari con relative linee attivate e n.3 linee dati, consegnate ad alcuni dipendenti e agli organi istituzionali dell'Adisu per un totale di traffico telefonico di € 19.619,90 (€ 10.556,94 anno 2010 - € 9.062,96 anno 2011) come da nota prot. 6116 del 20/10/2011, **per mesi 8.**

Agli atti risultava un verbale, prot. 1809 dell'11/3/2010 di concessione d'uso gratuito da parte del pregresso Direttore Amministrativo di cellulari aziendali per l'uso del telefono cellulare per effettuare chiamate di servizio.

Si comunica che la Direzione ha provveduto a disdettare le seguenti linee,

contratto n. 999001436659" delle seguenti utenze:

dati

3316294661
3351720800
3351720801

fonia

3494488914
3316982295

contratto n. 999001436659 delle seguenti utenze fonia con i connessi servizi opzionali :

331-6982292
331-6982293
331-6982294
340-5951285
346-8522825
346-8532194
348-5144880
349-4488240

contratto n. 999001436659 delle seguenti utenze fonia con i connessi servizi opzionali:

335-5362635
335-5463017

contratto n. 999001436659, della linea fonia e dati n. 335.546.30.50 e di ogni altro servizio connesso al suddetto contratto.

Dunque già sul 2012 e definitivamente sul 2013 è stato eliminato un costo **pari ad € 19.619,90** (€ 10.556,94 anno 2010 - € 9.062,96 anno 2011) come da nota prot. 6116 del 20/10/2011, **per soli mesi 8.**

Azioni e misure previste

Per il triennio 2013-2015 si prevede il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei costi.

Si valuterà la possibile

1. assegnazione di apparati di telefonia mobile alle strutture "in uso collettivo", per quei particolari servizi che non sono legati specificamente ad una persona e la cui attività è svolta fuori sede;

2. distinzione dei servizi forniti a titolo personale (c.d. dual billing) e fatturazione diretta agli utenti mediante RID sul conto corrente o carta di credito.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese consumi telefonici	72	8.000,00	100%	50%

Costi di locazione sostenuti per gli uffici di Via De Gasperi

Con riferimento ai costi di locazione sostenuti per gli uffici di Via De Gasperi il D.L. n. 95/2012 fissa i seguenti fondamentali criteri di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, che, sebbene non vincolanti per le Regioni, ne costituiscono principi ai fini del coordinamento della finanza pubblica cui esse adeguano i propri ordinamenti :

- Art. 3, comma 4: «[...] i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 01/01/2015 della misura del 15% di quanto attualmente corrisposto»;

- Art. 3, comma 9: «[...] l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita [...] rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra il 20 e 25 metri quadri per addetto. Le amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri indicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Nell'ambito del sopra descritto quadro normativo nazionale si innestano le seguenti norme di rango regionale.

L'art. 15 della legge regionale della Campania n. 1 del 27/01/2012 prevede che «Al fine di razionalizzare la spesa la Regione Campania, *gli enti regionali collegati*, le Aziende sanitarie locali, le società e le aziende controllate e partecipate dalla Regione Campania *predispongono un Piano di razionalizzazione dei contratti di fitto passivi e pongono in essere azioni volte ad assicurare una diminuzione di almeno il 33 per cento dei costi sostenuti, prevedendo l'utilizzo degli immobili concessi a titolo gratuito da parte dello Stato, degli enti locali e degli altri enti territoriali*».

Altresì, l'art. 3 della legge regionale della Campania n. 24 del 27/07/2012 al comma 10 stabilisce che «Al fine di conseguire risparmio ed efficienza, le sedi delle agenzie, **aziende** e società **regionali** sono *ubicate, salvo indisponibilità, in immobili adeguati alle attività di proprietà della Regione. In tale eventualità, i contratti di locazione soddisfano solamente esigenze indifferibili e transitorie*. La Giunta regionale stabilisce un piano di trasferimento, temporalmente definito, per l'utilizzo delle sedi definitive».

LR n. 38 del 24.12.2012 Articolo 11 Adeguamento all'[articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, del decreto-legge 95/2012](#).

Pubblicata nel B.U. Campania 28 dicembre 2012, n. 79.

1. Fermi gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica previsti dall'[articolo 15, comma 1, della legge regionale 1/2012](#) i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e **dagli enti strumentali regionali**, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, **sono rinegoziati al fine di ottenere una riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, pari al quindici per cento di quanto corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge**. Se la riduzione non è concessa dal locatore, la Regione e gli enti predetti recedono dai contratti alla prima scadenza utile.

2. Il termine per l'adozione dei piani di razionalizzazione dei fitti passivi, previsto dall'[articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012](#), è differito, ad ogni effetto, *alla data del 30 aprile 2013*.

3. I piani di cui al comma 2 hanno validità triennale e prevedono:

a) la riduzione dei canoni di locazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella misura del quindici per cento di quanto attualmente corrisposto;

b) l'ulteriore riduzione dei canoni di locazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'[articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. La Regione e **gli enti strumentali regionali**, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, predispongono, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (90 giorni dal 25.12.2012)**, un **piano di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio** nel rispetto dei parametri indicati dall'[articolo 2, comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2010), e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(«222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto).

5. Le amministrazioni pubbliche regionali di cui al comma 1 procedono entro il 31 dicembre di ogni anno allo scarto degli atti di archivio al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli spazi destinati all'archiviazione.

Nel CDA del 9.6.2011 al punto Varie ed eventuali il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che la il precedente Direttore nell'ottobre 2010 ha inviato disdetta per ottobre 2011 dei contratti di locazione per i locali della sede Centrale.

Nella seduta di **CDA al punto 6 "varie ed eventuali" in data 10.10.2011**, il Direttore ritiene sia opportuno che il Consiglio esamini la tempistica dell'adeguamento della Residenza "A. Paoletta" per l'eventuale trasferimento degli uffici della sede centrale per valutare l'eventuale revoca della disdetta del contratto di locazione in essere per la struttura centrale dell'Azienda.

Il Direttore introduce l'argomento spiegando che per il trasferimento degli uffici centrali dell'Azienda alla Residenza "A. Paolella", con consequenziale disdetta del contratto di locazione presso la sede di Via De Gasperi, c'era agli atti dell'amministrazione un progetto di lavori per il quale il Supporto tecnico al RUP ha valutato una tempistica di attuazione di circa 18 mesi (**vedi nota 5497 del 03/10/2011**); nel frattempo i locali di Via De Gasperi 45 dovrebbero essere lasciati entro la fine di ottobre 2011, a seguito delle disdette che l'Azienda ha inviato alla società proprietaria in data 28/10/2010, e quindi si pone un serio problema di dove allocare gli uffici. Il Direttore continua asserendo che, sulla base di quanto stabilito al punto 6) del verbale n. 39 della seduta del C.d'A. dell'Azienda tenutosi il 9 giugno 2011, ha inviato in data 14/06/2011 al RSPP dell'Azienda la nota prot. n. 3077 con la quale chiedeva di relazionare in merito alla disponibilità delle varie strutture dell'Azienda per il personale Adisu in caso di rilascio dei locali di Via De Gasperi 45, e in data 20/06/2011 il Direttore ha inviato al Presidente e all'Assessore al Diritto allo Studio la nota **prot. n. 3228 del 20.6.2011** ad oggetto "Problematica sede centrale" per chiedere la verifica di eventuali disponibilità da parte della Regione di spazi fruibili in comodato da parte dell'Azienda. Si è quindi preventivamente provveduto a chiedere alla società proprietaria, attraverso un incontro con il suo rappresentante quali sarebbero le condizioni economiche di locazione dei locali nel caso di una revoca della disdetta. Il Rappresentante della società ha chiesto, a sua volta, una garanzia di permanenza nei locali di almeno 2 anni assicurando all'Azienda uno sconto € 10.000,00 sull'ultimo canone annuo pari a €134.000 per una spesa complessiva nel biennio pari a € 248.000 e con un risparmio per l'Azienda di € 20.000,00. Dal verbale del CDA si evince che i lavori di adeguamento della Residenza "A. Paolella" richiedono circa 18 mesi, escludendo ritardi dovuti a eventuali ricorsi per la gara di aggiudicazione dei lavori, e che la spesa prevista è di circa € 270.000,00. Seppure i lavori fossero cominciati il 1 gennaio 2011 non sarebbe stato possibile terminarli per novembre 2011, data di disdetta del contratto di locazione. Inoltre entrando nel merito della destinazione d'uso dei locali della Residenza "A. Paolella" per una valutazione della capacità degli spazi di contenere tutti gli uffici della sede centrale, si evince come secondo progetto le attività svolte dagli studenti dovrebbero essere spostate negli ambienti del seminterrato per utilizzare i locali al piano terra per gli uffici, e tutto questo dovrà avere l'avallo tecnico del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

A questo punto il Presidente del CDA riteneva che bisogna valutare quanto potrebbe essere vantaggioso spendere circa € 300.000,00 per trasferire gli uffici della sede centrale alla Residenza "A. Paolella", creando eventualmente problemi di spazio per gli studenti e problemi logistici per i dipendenti. Inoltre evidenzia il fatto che nel corso dell'ultimo anno e mezzo i canoni di locazione sono diminuiti del 12-13% mentre l'offerta del proprietario è relativa ad uno sconto dell'8%.

Il Direttore rileva che come da atti istruttori depositati risulta che attualmente il canone che l'Azienda paga è già al di sotto dei valori di mercato, il Supporto tecnico al RUP evidenzia che l'attuale canone di locazione offerto dalla proprietà è sotto mercato perché nel suo complesso è quasi la metà dei canoni di locazione della zona.

Il CDA in quella sede **in data 10.10.2011 con delibera n. 151** stabiliva di dare mandato al Direttore affinché comunicasse alla proprietà la volontà di continuare la locazione dei locali degli uffici della sede centrale di Via De Gasperi e stipulare un nuovo contratto che preveda oltre al recesso previsto dalla nota dell'Assessore al Diritto allo studio pervenuta al prot. n. 2011/1996 del 5.4.2011 relativa alla clausola della risoluzione anticipata in caso di approvazione dell'ADISURC unica, la possibilità di recedere anticipatamente non prima di due anni dalla stipula, con un canone annuo di €124.000,00 scontato di €10.000,00 rispetto al precedente; di dare atto che si rinvia nel frattempo ogni deliberazione iva esclusa in merito alla destinazione della Residenza "A. Paolella", anche in attesa di avere riscontri in merito alla possibilità di avere da parte della Regione risposte su eventuali strutture da offrire all'Azienda in comodato gratuito. In realtà il rinnovo prevede un'aliquota annuale di **€ 124.000,00** iva esclusa per un totale di **€ 150.040,00** IVA compresa (aliquota al 21%), con una riduzione del canone di € 12.500,00 annue.

In data **30.11.2011, prot. n. 7279 del 1.12.2011** il Direttore richiedeva all'Assessore regionale al Diritto allo Studio tra le altre cose di tenere presente che gli uffici interni hanno rilevato che la soluzione interna che vedrebbe un possibile trasloco degli uffici attuali di Via A. De Gasperi presso la residenza Paolella oltre che da verificare ulteriormente richiederebbe un tempo di circa 18 mesi. Peraltro le "Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2011/2012" approvate dalla Regione con Delibera n. 208 del 24.5.2011 stabiliscono al punto 5.2.B Servizio abitativo che " In continuità con il programma precedente, sono prioritari gli interventi tesi al miglioramento strutturale delle residenze e **all'incremento della disponibilità di posti abitativi**, superando nel contempo il vecchio modello di "studentato-dormitorio" con la previsione di strutture polifunzionali in grado di supportare l'aspetto abitativo con attività collaterali quali la dotazione di sale per studio, riunioni, collegamenti per l'accesso ad internet". Alla luce di quanto sopra, si rinnovava (vedasi precedente nota prot. n.3228 del 20.6.2011) la richiesta di poter attivare presso le strutture competenti regionali l'individuazione di strutture pubbliche da concedere in uso gratuito all'ADISU per le proprie funzioni istituzionali al fine di poter economizzare sui

costi di funzionamento.

Nella seduta di **CDA del 8.3.2012** al " punto 3 Comunicazioni" il Direttore esponeva i problemi legati all'eventuale trasferimento degli uffici dell'Azienda dall'attuale sede di Via De Gasperi ai locali del 4° piano della struttura di proprietà della Regione Campania denominata PICO sita in Via Terracina. Dal verbale del sopralluogo presente in cartella, effettuato presso tale struttura in data 13/12/2011 (prot. n. 1637 del 05/03/2012), si evinceva che gli spazi, pur sembrando idonei a prima vista per le finalità degli uffici dell'Azienda, necessiterebbe di lavori di completamento con costi elevati e finalizzati per oltre il 50 %, al completamento della funzionalità dell'intero fabbricato, e non a vantaggio degli uffici in sé e per sé. Il Direttore prosegue sull'argomento dell'individuazione di una sede idonea al trasferimento degli uffici comunicando al Consiglio che il Supporto tecnico al RUP dopo sopralluogo effettuato ha rilevato che in considerazione della situazione esistente, dei locali e delle cucine esistenti attualmente ha espresso perplessità su un trasferimento alla struttura di Via Mezzocannone, mentre sembrerebbe più valida un'ipotesi di trasferimento alla Residenza "T. De Amicis" previa verifica dei locali con relativo preventivo dei costi per i lavori necessari. Il Presidente riteneva che fosse comunque opportuno lasciare un ufficio di rappresentanza Adisu a Via Mezzocannone, per il Direttore e il Presidente essendo tale sede in una posizione più strategica per relazionarsi con le istituzioni universitarie. Il Direttore rilevava comunque la necessità che il Supporto tecnico al RUP relazioni in merito puntualmente.

Il C.d'A. **con delibera n. 16 del 8.3.2012** stabiliva di dare mandato al Direttore affinché richiedesse al Supporto tecnico al RUP una relazione sulla fattibilità e convenienza a trasferire gli uffici della sede centrale di Via De Gasperi 45 alla Residenza "T. De Amicis", individuando un locale idoneo ad ospitare un ufficio di rappresentanza Adisu presso la sede di Via Mezzocannone, evidenziando anche la fattibilità o meno di possibili soluzioni alternative di trasferimento presso la struttura di via Mezzocannone.

Con **nota prot. 3084/2012** il supporto tecnico al RUP relazionava segnalando nei locali della suddetta residenza l'assenza dei requisiti minimi di abitabilità attese la rilevazione di altezze inferiori a 270 cm, la cui eventuale utilizzabilità «va valutata dopo opportuni saggi che permettano di accertare se è possibile effettuare tipologie di lavori che consentano di raggiungere i minimi previsti dalle normative in relazione alle altezze dei luoghi di lavoro».

Nella seduta **del CDA del 14.3.2013** al Sesto punto odg "Sede Adisu Via De Gasperi – Problematiche", si discuteva sulla proposta prot. n. 2704 del 14.3.2013 del Direttore che evidenziava la cronistoria dei fatti e accaduti e relativi alla sede di Via Mezzocannone e la normativa vigente. Il Direttore premetteva che questo argomento, di cui la direzione si sta occupando da svariati mesi, cercando possibili soluzioni, è tornato particolarmente attuale alla luce della recente Legge Regionale 38/2012, il cui articolo 11, riprendendo quanto già stabilito dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012, differisce al 30/04/13 il termine per l'adozione di piani di razionalizzazione dei fitti passivi. Il Direttore, dunque, proseguiva illustrando tutte le possibili soluzioni ipotizzate dal momento del suo insediamento in azienda, al fine di trasferire la sede centrale in un immobile in cui non fosse previsto il pagamento del canone di locazione. Il tutto è ampiamente e dettagliatamente spiegato nella sua relazione **prot. n. 2704/2013**, agli atti del consiglio. Il Direttore riteneva che la prima e più immediata soluzione poteva essere quella di verificare la fattibilità tecnica di un possibile trasferimento degli uffici della sede centrale presso i locali di Via Mezzocannone n. 14, comprendenti :

- Locali piano terra utilizzabili come bar (attualmente destinati a front office e parzialmente vuoti);
- Locali piano terra attrezzati con cucine e banconi per la preparazione e somministrazione di pasti (attualmente illegittimamente occupati da soggetti non identificati);
- Locali piano terra adibiti ad auditorium (attualmente occupati da soggetti non identificati);
- Locali piano terra adibiti a sportello front office e smart card;
- Locali sotterranei concepiti come spogliatoio del personale e deposito derrate alimentari (attualmente occupati da soggetti non identificati);
- Locali primo piano sala computer;
- Locali primo piano adibiti ad uffici dell'Amministrazione;
- Locali primo piano occupati dal Comune di Napoli per la Mediateca Santa Sofia.

Il Direttore proseguiva spiegando le problematiche relative alla natura demaniale dell'immobile, che non consentono ancora di affidare il servizio di mensa per gli studenti, e le problematiche relative all'occupazione dei locali da parte del Comune di Napoli.

Nella nota **prot. n. 2704/2013** suddetta nello specifico si rilevava che attualmente l'Azienda dispone di locali in via Mezzocannone n. 14 un tempo utilizzati unicamente come mensa e da qualche anno, dopo un massiccio intervento di ristrutturazione, trasformati in centro polifunzionale.

L'immobile comprende :

1. Locali piano terra utilizzabili come bar (attualmente vuoti);
2. Locali piano terra attrezzati con cucine e banconi per la preparazione e somministrazione di pasti (attualmente illegittimamente occupati da soggetti non identificati);
3. Locali piano terra adibiti ad auditorium (attualmente occupati da soggetti non identificati);
4. Locali piano terra adibiti a sportello front office e smart card;

5. Locali sotterranei concepiti come spogliatoio del personale e deposito derrate alimentari (attualmente occupati da soggetti non identificati);
6. Locali primo piano sala computer;
7. Locali primo piano adibiti ad uffici dell'Amministrazione;
8. Locali primo piano occupati dal Comune di Napoli Mediateca Santa Sofia (cfr. punti successivi).

L'immobile è di proprietà del Demanio dello Stato e fu a suo tempo concesso in uso all'Università Federico II. Al momento del passaggio delle competenze in materia di diritto allo studio dalle università alle regioni e quindi del trasferimento di tutti i servizi, ivi compreso quello della ristorazione esercitato nei locali in parola e degli stessi locali, non fu stipulato un nuovo atto di concessione tra l'allora Opera universitaria (oggi A.Di.S.U. Ateneo «Federico II») con l'autorità demaniale.

Secondo il parere dell'Avvocatura di Stato acquisito agli atti dell'Azienda col prot. 7602/12 la mancata stipulazione di nuovo atto concessorio in favore dell'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» non configurerebbe occupazione sine titulo da parte di quest'ultimo. Infatti, «la successione tra enti pubblici è astrattamente configurabile – oltre che nei casi in cui in tal senso abbia disposto una legge od un provvedimento – nell'ipotesi in cui l'estinzione di un ente sia disposta al fine di trasferire la sua struttura organizzativa ed i suoi compiti istituzionali ad un altro ente, permanendo, in capo al nuovo soggetto, gli scopi perseguiti da quello soppresso». Malgrado ciò, su richiesta dell'Agenzia del Demanio l'Amministrazione ha provveduto ad avviare le necessarie procedure per la stipulazione tra Regione Campania ed Agenzia del Demanio di un atto concessorio ai sensi del D.Lgs. 296/2005. Successivamente la Regione Campania concederà l'utilizzo dell'immobile all'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II». La concessione potrà avvenire a titolo gratuito in favore dell' A.Di.S.U. Ateneo Federico II stando quanto previsto dalla suddetta normativa, che espressamente stabilisce che «alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari». Le richieste della Direzione alla Regione e al Demanio per la stipula della convenzione sono le prot. n. 4063 del 2011, n. 1568 del 2012 e n. 716 del 2013.

Il Direttore nella **seduta del 30.1.2013** ha già comunicato che con la nota prot. n. 90 del 25/01/13, acquisita con prot. n. 1079 del 28/01/13, l'Assessore Regionale al Diritto allo Studio Universitario, a seguito di propria nota del Direttore prot. n. 716 del 17.1.2013, ha inoltrato al Coordinatore dell'AGC 10 della Giunta Regionale (Demanio e Patrimonio) richiesta di incontro per la stipula di atto di concessione relativamente ai locali della ex mensa di Via Mezzocannone n. 14.

In quella sede con **delibera n. 12** il CDA prendeva atto della nota dell'Assessore Regionale al Diritto allo Studio Universitario prot. n. 90 del 25/01/13, acquisita con prot. n. 1079 del 28/01/13.

Come espressamente richiesto dall'Agenzia del Demanio con note assunte al protocollo dell'Azienda col n. 3560/10, 3561/10 e 66/11, la stipulazione dell'atto concessorio di cui al punto che precede è condizione indispensabile per l'affidamento a privati del servizio mensa a mezzo di apposita procedura di evidenza pubblica, e ciò in considerazione della necessità sia di prevedere un canone di locazione che l'aggiudicatario corrisponderà direttamente all'Agenzia, sia di costituire quest'ultima nel contratto che l'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» stipulerà con l'eventuale appaltatore. Pertanto fino alla stipulazione dell'atto concessorio non sarà possibile all'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» affidare il servizio nei locali in parola, che attualmente per altro risultano occupati da soggetti non identificati.

Inoltre agli atti dell'Azienda risulta che ad oggi manca la documentazione relativa alla agibilità e all'autorizzazione immissione in fogna. A tal fine sono state inviate note di sollecito al Comune di Napoli prot. n. 2596 del 12.3.2013 e prot. n. 2595 del 12.3.2013.

Si tenga presente che agli atti dell'Azienda è una nota dell'Agenzia del Demanio (prot. ADISU n. 2011\66 del 5.1.2011; protocollo Agenzia Demanio n. 2010\18853 del 27.12.2010) con la quale la stessa comunicava all'ADISU il canone annuo per l'esploitamento delle attività di bar\mensa e ristoro da affidare a privati all'interno della struttura di Via Mezzocannone pari ad € 31.650,00, e richiedeva alla Regione e all'ADISU di formalizzare la consegna dei locali e di costituire anche il Demanio nella obbligazione commerciale con la ditta aggiudicataria.

Nella suddetta seduta **del 14.3.2013 il CDA con Delibera n. 28** stabiliva di dare mandato al Presidente e al Direttore per rinnovare alla Regione Campania la richiesta di messa a disposizione di una sede per ospitare gli uffici della sede centrale dell'Adisu in Via De Gasperi 45; di prendere atto del parere dell'Avvocatura dello Stato assunto al protocollo dell'Azienda col n. 7602/12 e di non riconoscere valida la convenzione stipulata in data 30/09/10 tra l'A.Di.S.U. Ateneo Federico II ed il Comune di Napoli per la concessione della «disponibilità all'utilizzo» di alcuni dei locali del centro polifunzionale di via Mezzocannone «per la realizzazione delle attività di cui al progetto finanziato dal Ministero della Gioventù» denominato Universo di pensieri, cui entrambe le amministrazioni partecipavano la prima come partner la seconda come capofila (cfr. prot. 3238/11); di dare mandato al Presidente e al Direttore, e per conseguenza al Supporto legale al RUP, per la predisposizione di richiesta all'Avvocatura dello Stato di porre in essere gli atti necessari affinché il Comune di Napoli abbandoni definitivamente i locali siti al primo piano e attualmente ospitanti la Mediateca Santa Sofia; di dare mandato al consigliere Prof. Meo per i necessari contatti con l'Università Federico II, al fine di poter individuare ulteriori spazi disponibili in

comodato gratuito per ulteriori front-office ed eventualmente per gli uffici dell'ADISU; di dare mandato alla Direzione e all'Ufficio Tecnico per le necessarie verifiche sulla fattibilità del trasferimento degli uffici della sede centrale di Via De Gasperi nei locali di Via Mezzocannone.

Nella seduta del **7.6.2013 il CDA con Delibera n. 40** in considerazione dei problemi di cassa dell'Azienda dava mandato alla direzione per l'interruzione immediata tanto della vigilanza esterna, quanto dello straordinario dei dipendenti, nella struttura di Mezzocannone attualmente occupata da studenti in quanto dispendiosi e non risolutivi del problema; dava atto che la problematica della struttura verrà aggiornata a prossimo CDA chiedendo al Direttore di relazionare in merito alla situazione complessiva come emersa dalla documentazione agli atti.

Nella seduta **del 24.7.2013** con ordine del giorno "Quinto punto all'o.d.g.: Strutture esterne ADISU Federico II, Mezzocannone e Monte S. Angelo, progettazione destinazioni, determinazioni", si relazionava sulla situazione attuale delle strutture di Via Mezzocannone di Monte S. Angelo.

Relativamente alla sede di Via Mezzocannone il Direttore ricordava la seduta del 14/03/13 e la relativa delibera 28. Attualmente la sede è ancora oggetto di occupazione studentesca, come comunicato anche nella precedente seduta del 07/06/13 relativamente alla stima dell'aumento dei costi di cui alla nota prot. n. 5545/2013.

Il Direttore aggiornava il CDA della situazione relativa al contenzioso con il Comune di Napoli rilevando che in esecuzione della delibera n. 28 del 14/03/13, sopra citata, l'Adisu ha incaricato l'Avvocatura alla propria rappresentanza in giudizio con nota prot. n. 4128 del 22/04/13. L'Avvocatura ha inoltrato al Comune diffida ufficiale con nota prot. n. 6013 del 18/06/13. Il Direttore ricorda che la diffida è stata fatta sulla base di quanto comunicato dall'Avvocatura nel parere assunto con prot. n. 7602 del 28/09/12.

Il CDA nella detta seduta del 24.7.2013 con Delibera n. 49 relativamente alla struttura di Mezzocannone confermava il diniego alla concessione della sede di Via Mezzocannone al Comune di Napoli e tal fine di dare mandato al Presidente per l'invio della detta comunicazione al medesimo Comune e all'Agenzia del Demanio con la motivazione **della necessità dell'uso dell'immobile da parte dell'ADISU Federico II per la destinazione dei propri uffici**; di dare mandato alla Direzione e agli uffici per l'avvio degli adempimenti **finalizzati al trasferimento degli uffici centrali di Via De Gasperi presso la sede di Via Mezzocannone.**

Nella seduta **del 6.11.2013** avente ad oggetto " Nono punto all'o.d.g.: Consumi relativi alle utenze di Via Mezzocannone 14. Note prot. n. 5545/2013 e 10169/2013 - Determinazioni", in merito all'aumento spropositato dei consumi di energia elettrica di Via Mezzocannone 14, da ultimo accertato con la nota del Supporto Tecnico al RUP prot. n. 10169/2013, il **CDA con Delibera n. 78** stabiliva di disporre temporaneamente la chiusura della sede di Via Mezzocannone 14, fino a nuove determinazioni, e il trasferimento in altre sedi dell'Azienda del personale dipendente dislocato presso di essa; di interrompere le forniture delle utenze presso la detta sede.

Il personale dell'ADISU è stato attualmente trasferito nella sede della Biblioteca Umanistica Brau con Direttiva prot. n. 11997 del 10.12.2013.

Dunque per il 2014 è stato deliberato di eliminare il costo della locazione in Via De Gasperi **pari a € 124.000,00 iva esclusa per un totale di € 150.040,00 IVA compresa** (aliquota al 21%) e questo rappresenta un chiaro obiettivo di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Azioni e misure previste

Per il triennio 2013-2015 si prevede il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei costi e dunque la possibile eliminazione del costo di locazione, nel rispetto delle procedure avviate per la totale disponibilità dei locali e per gli adeguamenti delle strutture ad uffici, salvo diverse determinazioni del CDA.

Parco auto

L'ADISU era dotata dal 2010 di tre auto di servizio a noleggio e due auto proprie.

1) Fiat Nuova Panda 1.2 Dynamic Euro 5, tg. EF 241 AL;

2) Fiat Punto Evo 1.2 65 cv, tg. ED 748 BL.

3) Lancia Delta 2008 Argento 1.6 mjet 120 cv, dpf tg. EC 650 PB.

Ciò è stato fatto con disposizione n.155 del 20/04/2010, con la quale è stato stipulato il contratto di renting per l'auto Lancia Delta 2008 Argento 1.6 mjet 120 cv dpf per la Presidenza dell'Azienda e con la disposizione n. 281 del 02/08/2010, con la quale è stato stipulato il contratto di renting per le auto Fiat Punto Evo 1.2 65 cv e Fiat Nuova Panda 1.2 Dynamic Euro 5 per gli Uffici dell'Azienda.

L'Azienda aveva il predetto noleggio con contratti pluriennali ed anche auto proprie, come da documenti di cui alle note prot. n. 5123 del 22/09/2011 e n. 5700 del 06/10/2011. Trattasi di due veicoli obsoleti non più in uso ed antieconomici per costi di manutenzione e circolazione dovrebbero essere dimessi.

1. Fiat Panda targa BG385FJ

immatricolazione 29/02/2000

classe Euro 2 (direttiva 96/20 CE-96/69 CE)

alimentazione Benzina

Fiat Fiorino targa BJ352FX
immatricolazione 27/07/2000
classe Euro 2 (direttiva 96/20 CE - 94/12 CE)
alimentazione gasolio

L'Azienda, su proposta del Direttore, ha approvato il Regolamento d'uso delle auto aziendali (vedasi Delibera di CDA n. 141 del 08/09/2011), e poi successivamente, a seguito di valutazione dei costi delle vetture in dotazione all'Amministrazione (vedasi nota prot. 5700/11), il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/10/11 ha dato mandato al Direttore con delibera n. 152 di risolvere anticipatamente il contratto di noleggio dell'autovettura Lancia Delta tg. EC 650 PB, cosa avvenuta con nota prot. n. 6139 del 20/10/2011.

L'art. 1, commi 11, 12 e 13 della L.R. n.4/2011 stabiliva un tetto di spesa già per il 2011 pari all'80% del 2009 con esclusione di contratti pluriennali in essere.

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135](#), all'art. 5 del D.L. n. 95/12 stabilisce che «[...] A decorrere dall'anno 2013 le **amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] **non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato per il solo anno 2013 esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere** [...].

3 Fermi restando i limiti di cui al DPCM 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4 La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

La L.R. n. 4 del 2012 (BURC 6.8.2012) all'art. 3 stabilisce che "La Regione Campania abolisce l'utilizzo delle auto di servizio in tutta l'amministrazione regionale, ivi comprese le società regionali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

2. L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza é attribuito esclusivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione sulle autovetture di cui al comma 1, in scadenza, non può essere rinnovato.

4. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, nonché l'elenco dei servizi essenziali, a cui non si applica la presente norma.

Nella seduta del 02/10/12 il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 41 ha stabilito di «segnalare all'Assessore al ramo della Giunta Regionale della Campania la necessità per l'Adisu Federico II di mantenere le auto di servizio, ai fini dei necessari adempimenti e delle necessarie esigenze azienda, al fine di potere prevedere le deroghe di cui alla L.R. 24/2012».

Consequentemente con nota prot. 9109/12 l'Azienda comunicava alla Giunta Regionale della Campania, assessorato all'Istruzione, Edilizia scolastica, promozione culturale, musei e biblioteche la «necessità di mantenere le auto di servizio attualmente in uso» in considerazione della circostanza che l'Azienda «deve curare i servizi di ristorazione per gli studenti mediante convenzione con circa 33 esercizi commerciali della città di Napoli, i servizi di residenza in n. 2 strutture in via Tansillo e in via De Amicis a Napoli e i servizi presso le sedi distaccate dell'azienda situate in via Mezzocannone, piazzale Tecchio, Monte Sant'Angelo e Portici». La stessa nota è stata inviata al Capo Dipartimento della Regione.

Veniva pertanto evidenziato che la privazione delle auto di servizio avrebbe recato disservizi e pregiudicato una efficiente gestione dei servizi che necessitano della costante presenza del personale.

La richiesta veniva riscontrata con nota prot. 10128/12 con la quale l'Assessorato all'Istruzione della Regione Campania comunicava di aver provveduto a contattare il capo dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali al fine di prendere in considerazione quanto rappresentano dall'Amministrazione in prossimità della determinazione del piano.

Con nota prot. 11927 del 21/11/12 l'Azienda dettagliava al Capo Dipartimento Risorse Umane-Finanziarie e Strumentali della Regione Campania le motivazioni per le quali risulta indispensabile continuare a fruire delle auto aziendali.

Nella **seduta del 19/12/12** il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda prendeva atto di quanto sopra.

Intanto in ottemperanza all'art. 3, comma 4, della L.R. 24/12 in data 08/02/13 la Giunta Regionale ha

deliberato il regolamento n. 1, il cui art. 2 definisce i seguenti servizi ritenuti essenziali per i quali, la normativa non trova applicazione e che conseguentemente possono continuare ad usufruire delle autovetture di servizio:

1. attività istituzionale della Giunta regionale;
2. *attività delle strutture apicali amministrative* e di diretta collaborazione del Presidente;
3. attività della protezione civile regionale;
4. servizi forestali;
5. servizi del ciclo integrato delle acque;
6. servizi di controllo e difesa del territorio;
7. attività di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
8. *servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali*;
9. servizi di genio civile;
10. *servizi ispettivi in generale*.

Intanto con L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, pubblicata nel B.U. Campania 28 dicembre 2012, n. 79, all'art. 12 "Adeguamento all'articolo 5 comma 6 del decreto-legge 95/2012" si stabilisce che " Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza ad eccezione dei dipendenti provenienti da aziende o enti il cui bilancio è a carico delle finanze regionali. Con apposito atto si procede alla riorganizzazione del restante personale con mansioni di autista".

Con note emesse in data 24.12.2012, assunte al protocollo dell'Azienda con i numeri 13459 e 13499 del 28.12.2012 il Coordinatore del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania ha richiesto ad una serie di enti tra cui le A.Di.S.U. di sapere quali atti consequenziali siano stati adottati in ottemperanza del sopra citato D.L. 95/12, in considerazione della circostanza che i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5, «*sono immediatamente applicabili nell'ordinamento regionale e necessitano di piena e scrupolosa attuazione*».

Da tutto quanto sopra si evince che le ADISU non erano ricomprese nel divieto assoluto di cui all'art. 3, comma 1, della LR n. 24 del 2012, ciò infatti sembra confermato sia dalla lettera della norma che non parla di "Aziende" (vedasi invece il comma 10, fra i tanti, che parla di agenzie, "aziende" e società regionali"), ma soprattutto dalle note del Dirigente Coordinatore e da quanto disposto dalla successiva LR n. 38 del 2012 che fa riferimento proprio al DL n. 95 del 2012, quale norma di coordinamento.

Nella Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario anno 2013/2014 - disposizioni finali - approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18/06/2013 è confermato che " A tal fine le ADISU , ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge n. 296 del 2006, possono avvalersi della stazione unica appaltante regionale per l'acquisto di beni e servizi **e resta fermo per l'anno 2013 quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del 2012**. Resta inoltre fermo quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2012".

Si è effettuata una istruttoria in merito alle auto di servizio e alla verifica di congruità (vedasi nota istruttoria prot. n. 3847 del 2013).

Circa le due auto di proprietà dell'Azienda e in merito all'eventuale utilizzo, si specificava che entrambe le auto sono ferme da diverso tempo, sono ormai con una discreta quantità di chilometri già effettuati (tra 70000 ed 80000 circa entrambe) e che sostanzialmente sono classificate ai sensi delle direttive europee sui gas di scarico Euro 2, pertanto rientrano in quelle per cui sono previste, attualmente, nel territorio cittadino del Comune di Napoli, le limitazioni alla circolazione (il lunedì, Il mercoledì e il venerdì dalle ore 7,30 alle ore 10,30 ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30, eccezion fatta se in regime di car pooling e cioè con almeno tre persone a bordo). La tassa di possesso annuale per tali auto è 98,31 € per la fiat panda e 155,94 € per il fiat fiorino. All'atto della scadenza dell'ultima polizza assicurativa, il preventivo per il rinnovo della polizza prevedeva il pagamento di un corrispettivo che superava l'importo di 1.500,00 euro. Pertanto, ai fini di una valutazione di un costo medio annuale relativo all'utilizzo dell'auto, i fattori da considerare sono:

- importo medio di massima della polizza assicurativa,
- l'importo della tassa di possesso
- importo della revisione biennale obbligatoria nella misura del 50%
- percentuale forfettaria di incremento costo del 30 % per gli interventi di manutenzione e le eventuali riparazioni (fattore altamente probabile dato il numero di anni dall'immatricolazione, i chilometri percorsi e il fatto che l'auto è guidata da più persone).

Pertanto il costo medio annuo di utilizzo per le due auto si stima in circa:

per la panda

Assicurazione € 1.400,00 ca

Tassa possesso € 98,31

Revisione (50%)	€ 32,50
magg. 30 % per manutenzione	€ 459,24
Totale	€ 1.990,05 ca
per il fiorino:	
Assicurazione	€ 1.700,00 ca
Tassa possesso	€ 155,94
Revisione (50%)	€ 32,50
magg. 30 % per manutenzione	€ 566,53
Totale	€ 2.454,97 ca

Dall'analisi di quanto attivo in convenzione CONSIP in merito al noleggio auto per una fiat panda van con alimentazione a gasolio si rileva che tale autoveicolo sarebbe noleggiabile ad un canone mensile di euro 281,77 iva esclusa per un periodo di 4 anni e per 60.000 km comprensivo di manutenzione, tasse e copertura assicurativa, così un fiat fiorino con alimentazione a gasolio sarebbe noleggiabile ad un canone mensile di euro 277,66 iva esclusa per un periodo di 4 anni e per 60.000 km.

Pertanto le previsioni medie di spesa annuali sono di :

circa € 3.381,24 € più IVA per una fiat panda Van

circa € 3.331,92 più IVA per un fiat fiorino che sarebbero comunque delle autovetture euro 5 con circolazione sempre consentita e con tecnologie di motorizzazione moderne a consumi più contenuti.

Pertanto, per entrambe le auto, il costo presunto di utilizzo, valutato insieme alle probabilità di guasto crescenti dato il numero di anni passati dall'immatricolazione e il numero consistente di chilometri percorsi, è pari a circa il 60% del costo di un autoveicolo a noleggio sempre utilizzabile e con consumi più contenuti e senza aleatorietà di importi di spesa per guasti meccanici di notevole entità.

Perciò è opportuno che tali auto aziendali vengano alienate in quanto non più economicamente convenienti, visti lo stato d'uso, gli anni di immatricolazione e i chilometri percorsi.

Per entrambe le auto la stima del valore è problematica, in quanto la gran parte delle riviste specializzate di settore, a tutti gli effetti, pubblica solo le quotazioni delle auto immatricolate negli ultimi dieci anni: tale elemento è già di per sé un fattore emblematico dello scarno valore delle automobili in questione.

Attraverso un'analisi dei siti specialistici internet di annunci vendita - il più diffuso e con criteri di attendibilità è Autoscout24 - si è effettuata una ricerca degli autoveicoli in vendita on-line con le stesse caratteristiche di quelli in questione, circoscritta agli annunci presenti in un raggio di circa 200 km dalla città di Napoli, in quanto suscettibili anche della componente territoriale in sede di valutazione di valore di mercato.

Da questa analisi si è rilevato che relativamente **alle autovetture panda** con caratteristiche tecniche in linea con la panda aziendale vi sono sette annunci di vendita con un valore medio del prezzo richiesto di **€ 1.327,14**, tale elemento deve però essere valutato in funzione del fatto che le auto sono in vendita in parte presso concessionari che ne forniscono, oltre a delle condizioni soddisfacenti di funzionamento e stato d'uso, una garanzia di un anno.

Trattandosi di automezzi quelli aziendali che nel caso di alienazione sono venduti nello stato in cui si trovano, ed ovviamente senza alcuna garanzia, in quanto la ADISU non è una rivendita di auto, è opportuno ai fini della valutazione ridurre del presunto valore ottenibile da una rivendita auto che fornisce un mezzo con soddisfacente stato d'uso e condizioni di funzionamento una percentuale del 30 %, per cui l'autovettura panda si stima alienabile per un valore di euro 929,00 da cui va detratta un'ulteriore aliquota di circa 65 euro necessari per la revisione periodica perché l'ultima effettuata è abbondantemente scaduta. **Pertanto il valore di eventuale alienabilità della fiat panda sarebbe di circa € 864,00.**

Da analoga analisi si è rilevato che relativamente alle **autovetture fiorino** con caratteristiche tecniche in linea con il furgone fiorino aziendale vi sono sei annunci di vendita con un valore medio del prezzo richiesto di 1.691,67 euro, anche tale elemento deve però essere valutato in funzione del fatto che le auto sono in vendita in parte presso concessionari che ne forniscono, oltre a delle condizioni soddisfacenti di funzionamento e stato d'uso, una garanzia di un anno.

Anche nel caso del fiorino, trattandosi di automezzi che sono alienati nello stato in cui si trovano, ed ovviamente senza alcuna garanzia, in quanto la ADISU non è una rivendita di auto, è opportuno ai fini della valutazione ridurre del presunto valore ottenibile da una rivendita auto che fornisce un mezzo con soddisfacente stato d'uso e condizioni di funzionamento una percentuale del 30 %, per cui l'autovettura fiat fiorino si stima alienabile per un valore di euro 1.184,17: per tale autoveicolo la revisione è valida fino al 30/09/2013. **Pertanto il valore di eventuale alienabilità della fiat fiorino sarebbe di euro 1.184,17.**

In conclusione l'istruttoria concludeva per l'opportunità di dismettere entrambe le auto per un importo di vendita base di euro 900,00 per Fiat Panda targa BG385FJ e di euro 1.200,00 per Fiat Fiorino targa BJ352FX esclusi ovviamente i costi del passaggio di proprietà a carico dell'acquirente.

Circa le auto a noleggio con la società di noleggio la situazione era invece la seguente (prot. n.5364 del

29.5.2013) :

1) Fiat Nuova Panda 1.2 Dynamic Euro 5, tg. EF 241 AL, € 364,21 (trecentosessantaquattro/21) IVA inclusa\mese, scadenza contratto il **26/09/13**.

2) Fiat Punto Evo 1.2 65 cv, tg. ED 748 BL, € 405,35 (quattrocentocinque/35) IVA inclusa\mese, scadenza contratto il **22/09/13**.

Il contratto NON si rinnova automaticamente. L'utilizzatore può chiedere 60 giorni prima della scadenza di prolungarlo mantenendo lo stesso veicolo.

Va tenuto conto che per la risoluzione anticipata del contratto occorre dare un preavviso di 60 giorni (potremo restituire in agosto, mentre la scadenza è prevista per settembre).

L'importo del recesso da contratto viene calcolato con la seguente formula $IC \times 0,32 \times MR / DC - 4$ dove:

IC = importo contrattuale dei canoni (iva inclusa) per la durata contrattualmente prevista nella scheda d'ordine

MR= numero dei mesi restanti all'effettiva scadenza

DC= durata contrattuale in mesi del contratto

Va poi tenuto conto delle eventuali eccedenze chilometriche.

Essendo per norma contrattuale possibile la risoluzione anticipata con un preavviso minimo di 60 giorni tale operazione potrebbe essere attivata ma essendo in essere gli ultimi 3 mesi circa di noleggio l'applicazione della formula di cui all'art. 25 ($IC \times 0,32 \times MR / DC - 4$) produce un valore di penale per la restituzione per la punto di 436,67 euro e per la panda di 392,35 euro. In riferimento a tali dati, con la consapevolezza che tale riconsegna potrebbe avvenire solo non utilizzando l'ultimo mese contrattuale, e che i canoni mensili sono di Euro 405,35 per la Punto ed Euro 364,21 per la Panda con tali penali si pagherebbe più di quanto dovuto per il canone non potendo usufruire delle auto.

In ottemperanza all'art. 24 in merito alla proroga della locazione si può effettuare richiesta, sempre almeno 60 giorni prima, di proroga alle stesse condizioni. Nel caso in cui scaduto il termine della locazione il Cliente continua a detenere l'autoveicolo e la società di leasing non ne chiede la restituzione, il contratto si intende prorogato di mese in mese, salvo disdetta che dovrà comunicarsi per iscritto alla società almeno 10 giorni prima della scadenza mensile.

Ai fini del tetto di spesa stabilito dall'art. 5, comma 2, del DL n. 95 del 2012 risulta che sul **capitolo 82 "SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASSEGNATI AGLI UFFICI CENTRALI COMPRESO ONERI ASSICURATIVI E FISCALI"** del rendiconto 2011 c'è un impegno di € 28.989,13 e fatto salvo che abbiamo in essere ancora un contratto pluriennale che scadrebbe per la Punto il 22/09/13 e per Panda il 26/09/13, il tetto di spesa per l'anno 2013 sarebbe pari ad **€ 14.495,00**. Il CDA **con Delibera n. 36 del 7.6.2013** su proposta del Direttore prot. n. 5437/2013 predisposta sulla base della nota istruttoria prot. n. 3847 del 2013 ha deliberato di dismettere, mediante asta pubblica i n. 2 veicoli obsoleti non più in uso ed antieconomici per costi di manutenzione e circolazione: Fiat Panda targa BG385FJ; Fiat Fiorino targa BJ352FX, secondo la base d'asta di cui alla nota istruttoria prot. n. 3847 del 2013; in caso di mancata vendita di portare a rottamazione i detti veicoli; di risolvere i contratti di noleggio con la società per le auto: Fiat Panda targa EF241AL e Fiat Punto Evo targa ED748BL alla loro naturale scadenza rispettivamente il 26/09/13 e il 22/09/13; di mantenere un'unica auto di servizio per le necessarie esigenze di mobilità del personale tra le varie sedi aziendali, per le attività del direttore e delle strutture apicali amministrative, per attività di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per servizi di manutenzione dei beni patrimoniali, per servizi ispettivi in generale, provvedendo a noleggiarla mediante convenzione Consip, **entro il tetto di spesa complessivo di € 14.495,00 per l'anno 2013**; di istituire, per le ulteriori esigenze di mobilità esclusivamente del direttore e delle strutture apicali dallo stesso autorizzate, tramite l'economato, l'utilizzo di buoni taxi sempre entro il tetto complessivo di spesa di € 14.495,00 per l'anno 2013.

Con raccomandata prot. 2013/8151 del 10/09/2013 era stata effettuata formale richiesta di risoluzione delle due auto alla società di noleggio.

Sulla base della nota prot. n. 8620 del 24.9.2013 relativa alla Convenzione Consip in essere, con nota successiva prot. n. 8621 del 24.9.2013 diretta alla società di noleggio, atteso che per il contratto di noleggio con la società in indirizzo relativamente al veicolo Fiat Panda **targa EF241AL** che giunge alla naturale scadenza il 26/09/13 con raccomandata Ns.Prot. 2013/8151 del 10/09/2013 era stata effettuata formale richiesta di ritiro del veicolo alla calendata scadenza, si richiedeva per sopraggiunte imprevedibili esigenze di servizio la proroga della locazione del veicolo stesso alle stesse condizioni contrattuali, con modalità come individuate nell'art. 24 del contratto "...prorogato di mese in mese, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto, che dovrà pervenire ad Arval almeno 10 giorni prima della scadenza mensile...", si specificava che il veicolo in oggetto ha percorso circa 9.000 km, chilometraggio notevolmente minore di 150.000 km e che alla scadenza naturale del contratto il 26/09/2013 sono trascorsi 36 mesi dall'inizio locazione, periodo minore di 60 mesi.

Sul capitolo 82 del bilancio di previsione è stata stanziata una somma per spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali pari a €

10.000,00.

Sul cap. n. 190 spesa per la manutenzione straordinaria di arredi ed attrezzature destinati al servizio residenziale compreso automezzi con stanziamento di € 5.000,00.

Si tenga presente che nel CCDI 2013 al punto 6 "INDENNITA ONNICOMPRESIVE (ART. 17, COMMA 2, LETTERA E), CCNL del 1/4/1999 - ART.26 DEL CCDI DEL 9.10.2001)" è stato previsto in attuazione della normativa citata che "Per l'anno 2013 la parte del fondo costituito ai sensi dell'art.15 del CCNL 01.04.1999 per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C, considerate le particolari e rilevanti condizioni di disagio non viene assegnata in quanto si ritiene che non ci siano più le condizioni per assegnare i compiti esclusivi di autista, **ciò alla luce della razionalizzazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del 2012** e dalle note assunte al protocollo dell'Azienda con i numeri 13459 e 13499 del 2012 del Dirigente Coordinatore del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania. Per l'anno 2012 la parte del fondo costituito ai sensi dell'art.15 del CCNL 01.04.1999, considerate le particolari e rilevanti condizioni di disagio e rischio al personale che svolge in via continuativa mansioni di autista, venne determinata mediante un trattamento economico accessorio annuo onnicomprensivo di **€ 13.294,97** per n. 1 unità lavorativa di categoria B.

Azioni e misure previste

Per il triennio 2013-2015 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa. Si individuano le seguenti linee d'azione:

- ottimizzazione dell'utilizzo dei mezzi attraverso le procedure già in uso e formalizzate nell'apposito Regolamento;
- verifica periodica della riduzione dei costi complessivi per il parco auto;
- limitare l'utilizzo delle auto ai soli casi di effettiva necessità connessa ad inderogabili esigenze di servizio, autorizzando l'utilizzo dell'autovettura solo nella eventualità della indisponibilità di servizi di trasporto pubblico ovvero della effettiva convenienza in termini di efficacia, efficienza ed economicità (*ad esempio, utilizzo contemporaneo da più dipendenti, tempi di intervento, spostamenti tra più sedi, attività ispettive, etc.*);
- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive (vedasi CONSIP).

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali	82	10.000,00	5.000,00	50%

Manutenzione ordinaria impianti idraulici

Con Disposizione avente ad oggetto "Manutenzione Ordinaria degli impianti idraulici delle sedi dell'A.Di.S.U. Ateneo Federico II Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario", veniva affidato con disposizione n. 145 del 8/06/2012, con durata dal 18/06/2012 al 18/06/2013 la stessa per un compenso pari ad € 34.122,00 (trentaquattromilacentoveventidue/00) iva compresa; impegnando sullo stanziamento di competenza **€ 34.122,00** (trentaquattromilacentoveventidue/00), di cui € 3.278,73 (tremiladuecentosettantotto/73) sul cap. 206, dell'es. fin. 2012, € 16.625,85 (sedecimilaseicentoventicinque/85) sul cap. 174, dell'es. fin. 2012; **€ 3.326,9 sul cap. 206, dell' es. fin. 2013 e € 10.890,60 sul cap. 174**, dell'es. fin. 2013 per consentire la realizzazione delle spese di cui in premessa;

I dipendenti Sig.ri Sig. Ciro Marasco, Sig. Ernesto Petrone, Sig. Aldo Morucci, già con Direttiva prot. n. 10708 del 30.10.2012 **a decorrere dal 29.10.2012** sono stati assegnati con i seguenti compiti di referente tecnico rispettivamente presso la sede **delle Residenze De Amicis e Paoella** : compiti di contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi, con discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili, con relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale e relazioni con gli utenti di natura diretta. Con utilizzazione anche di software grafico, di fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Con collaborazione, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari. Esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente se posseduta. Coordinano dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. Esecuzione di interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Il tutto relativamente alle attività da adempiere presso la struttura di riferimento e all'U.O. Referente tecnico a tutte le attività

strumentali e connesse con lo stesso; i compiti precipui saranno : Effettuare regolari controlli ed ispezioni negli spazi comuni e nelle camere ed informare l'U.O. Residenze e\o ad altre U.O. segnalate dalla Direzione di eventuali deviazioni dagli standards stabiliti, con sottoscrizione, in caso di danni, di apposita nota di reclamo. Effettuare regolari controlli ed ispezioni sulle macchine lavatrici e asciugatrici ed informare l'U.O. Residenze e\o ad altre U.O. segnalate dalla Direzione di eventuali malfunzionamenti e, in caso di danni, di apposita nota di reclamo. Chiamare subito l'U.O. tecnica centrale o le ditte esterne manutentive in caso di situazioni di emergenza (esempio: allagamenti). Controllare i locali di stoccaggio dei prodotti e i magazzini interni in dotazione. Vigilare sulle apparecchiature, attrezzature e locali comuni a disposizione degli studenti, provvedendo alla soluzione di eventuali problemi salvo interventi di competenza dell'U.O. tecnica centrale; in particolare, nel caso delle Residenze provviste delle cucine comuni, verifica dello spegnimento delle piastre elettriche. Segnalare all'U.O. residenze e\o ad altre U.O. segnalate dalla Direzione malfunzionamenti, incurie, abusi e manomissioni. Sorveglianza dei quadri elettrici e di tutti gli impianti tecnologici (idrici, elettrici, telefonici, etc.), compresi quelli antincendio, segnalando all'ufficio tecnico dell'Ente le eventuali anomalie derivanti da mancato o cattivo funzionamento. Comunicare gli interventi nelle camere agli utenti interessati da manutenzioni. Informare in caso di guasti l'U.O. tecnica centrale affinché provveda a chiamare le ditte d'intervento di manutenzione. Seguire le ditte di manutenzione durante i loro interventi e trasmettere all'U.O. tecnica centrale report richiesti. Usare la banca dati magazzino fornita dall'Azienda. Dando atto che il Coordinamento delle attività dei referenti sarà a cura del Funzionario addetto all'U.O. Tecnico centrale sempre con il supporto dell'U.O. Residenze; dando atto che le attività sopra dettagliatamente descritte sono quelle di cui alla direttiva di servizio prot. n. 6777 del 12/09/2012 e da svolgersi in piena coerenza con quanto disposto nella Direttiva prot. n.4487 del 23.8.2011;

Con recente Direttiva prot. n. 11376 del 25.11.2013 sono state confermati i detti dipendenti **al Servizio Tecnico e l'Ufficio Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro**. Le attività verranno svolte presso le sedi decentrate rispettivamente di De Amicis e Paoella, sotto il coordinamento dell'Arch. I. Catalano, e del dipendente Sig. P. Ciotta, in collaborazione con il Supporto tecnico al RUP e sotto le direttive e il coordinamento del Direttore RUP.;

Nel verbale per la prevenzione e protezione dei rischi del 21.11.2013 di cui al Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, è stata affrontata la tematica della consegna dei DPI in relazione all'avvio dell'attività della U.O. di minuto mantenimento. Il RSPP ha dichiarato che è stata effettuata in merito a tale U.O. formazione, informazione e addestramento come e nella misura di quanto disposto agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. come richiesto in termini normativi (accordo per la Formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla gazzetta ufficiale - serie generale n. 8 del 11-01-2012);

Dunque la piccola manutenzione ordinaria degli impianti idraulici è stata internalizzata con un'economia di **€ 34.122,00** per anno sul bilancio.

Per il triennio 2013-2015 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese per manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature destinate al servizio residenziale	178	15.000,00	4.000,00	50%
Spese correnti di gestione delle sale polifunzionali dell'ente	206	15.000,00	4.000,00	50%

Co.co.co. e tempi determinati

Con riferimento al Cap. 24 "Spese per collaborazione coordinata e continuativa, contratti a termine compreso oneri aggiuntivi e riflessi", lo stanziamento è stato attivato in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che stabilisce, a decorrere dal 2011, quale tetto di spesa il 50% della spesa relativa all'anno 2009. L'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, per le altre tipologie di rapporti a carattere flessibile (vedasi Corte Conti, sez. controllo Campania parere n. 497 del 2011). Il detto comma 28 recita " A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di

cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Da ultimo l'art. 9 della L.R. n. 38 del 2012 avente ad oggetto "Adeguamento all'art.9, comma 28, del D.L. n. 78\2010", stabilisce che "La Regione e gli **enti strumentali regionali**, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo le norme più restrittive in applicazione del Piano di rientro del servizio sanitario".

L'Azienda cercherà in ogni caso di non utilizzare lo strumento al fine di incrementare massimamente la produttività del personale in servizio e del personale in somministrazione.

Per il triennio 2013-2015 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese per collaborazione coordinate e continuative, contratti a termine compresi oneri aggiuntivi e riflessi	24	48.831,27	100%	50%

Missioni e spese di viaggio

Il Cap. 28 riguarda le indennità per missioni e spese di viaggio. Si tenga presente che la L.R. n. 4/2011 non ha previsto limiti di spesa come invece aveva fatto il D.L. n.78/2010. L'Azienda ha come obiettivo l'uso più limitato possibile dello strumento.

Per il triennio 2013-2015 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Indennità per missioni, per rimborso spese di viaggio, per copertura assicurativa	28	10.000,00	€ 8.000,00	50%

Formazione

Il Cap. 36 è relativo a corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente, che tiene conto di quanto previsto dall'art. 23 del CCNL 1499 e dagli artt. 23 e 24 del D.L. n. 150/2009.

L'art.1, comma 10, L.R. n. 4 del 2012 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua sostenuta, ma solo dall'amministrazione regionale, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Le attività verranno svolte mediante una massima razionalizzazione ed efficacia che preveda, per alcuni temi, una formazione possibilmente fatta direttamente dal Direttore a costo zero (vedasi lezioni in aula e rassegna stampa tecnica).

Per il triennio 2013-2015 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente	36	25.000,00	€ 7.000,00	50%

Lavoro in somministrazione

Il Cap. 20, relativo al lavoro in somministrazione è stato stanziato in attuazione di quanto eventualmente necessario per attuare quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.165/2011, della nota prot. n.7719 del 22/12/2011 del Direttore Amministrativo e della Delibera di CDA n. 184 del 28/12/2011 e successive. La

somma tiene conto di quanto previsto recentemente dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 che stabilisce, a decorrere dal 2011, quale tetto di spesa per la somministrazione il 50% della spesa relativa all'anno 2009.

L'Accordo Decentrato 2013 al punto 13 recita: "13. ... Il lavoro interinale non è consentito per i profili della categoria A, per quelli della vigilanza e per quelli del personale educativo docente. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere attivato nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 14.09.2000. I lavoratori temporanei, ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.09.1999, partecipano all'erogazione delle risorse del salario accessorio per il periodo di attività presso l'Amministrazione, ma agli stessi non possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla L.300/1970 e possono partecipare a tutte le assemblee del personale indette dai soggetti sindacali. Nei confronti dei lavoratori temporanei l'Amministrazione si impegna ad adottare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.lgs.81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del CCNL 14.09.2000, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.2 del CCNL 14.09.2000, nonché alla normativa di cui alla legge 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 2013 si rileva che l'Azienda in mancanza di riscontri su comandi, assegnazioni temporanee o intese di mobilità, di personale, continuerà, sempre nel rispetto del tetto di spesa del 2009 previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ad utilizzare il lavoro interinale, nei termini di durata idonei a sopperire alle deficienze nella dotazione organica". L'obiettivo è quello di attivare lo strumento ma massimizzandone l'applicazione con una razionalizzazione dovuta alla massima produttività possibile del personale interno.

Per il triennio 2013-2015 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Fornitura di lavoro temporaneo compreso oneri di competenza della società fornitrice	20	160.000,00	€ 30.000,00	50%

Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad Associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari

Il Cap. 4 è relativo a "Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad Associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari". L'art.1, comma 7, L.R. n. 4 del 2012 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo **l'amministrazione regionale**, non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di migliorare l'efficienza dei servizi dell'amministrazione regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte degli enti e delle società di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'assessore delegato. L'autorizzazione è rilasciata soltanto nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo per le medesime finalità. L'obiettivo è quello di attivare lo strumento ma massimizzandone l'applicazione con una razionalizzazione dovuta alla massima ottimizzazione dei costi.

Per il triennio 2013-2015 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad Associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari	4	10.000,00	€ 7.000,00	50%

Pulizia Locali

Con Disposizione n. 324 del 23.10.2013 e n.362 del 31.10.2012 venivano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per la procedura di evidenza pubblica per il servizio di pulizia delle strutture dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio Federico II", attivando a tal fine la procedura RDO come da disposizione n. 320 del 17.10.2012.

Si tenga presente che precedentemente era presente in Azienda il Global Service, con un importo contrattualizzato per quattro anni, cioè dal giugno 2008 al maggio 2012 era di € 1.965.113,82 IVA esclusa di cui € 1.376.368,68 per servizi a canone ed € 588.745,14 per servizi extra canone assimilabili ad un "quantum" stabilito per le manutenzioni straordinarie, rappresentante quindi una previsione di interventi straordinari per un'aliquota rispetto all'importo contrattuale del 30 %.

Con il nuovo affidamento, gli importi di spesa sono così determinati: per i servizi di pulizia ed igiene ambientale un importo annuo di € 189.030,08 IVA esclusa (per il dettaglio dei risparmi vedasi sopra il punto "Prosegue l'azione di razionalizzazione e riqualificazione".

Per il triennio 2013-2015 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese servizio pulizia locali uffici sede centrale e distaccati	66	40.000,00	€ 15.000,00	50%

Semplificazione e digitalizzazione

Le attività svolte fino ad oggi e situazione di partenza

Nel corso del triennio 2011-2013 l'Ente ha messo in atto una serie di azioni di razionalizzazione dei costi rivolte al risparmio energetico e alla gestione più opportuna del sistema informatico, ai fini dell'efficienza dei servizi erogati e della loro economicità. Le attività intraprese possono essere così sintetizzate in due categorie:

- azioni destinate al risparmio energetico ed alla eco-efficienza di cui ogni dipendente deve farsi carico, volte a minimizzare il consumo del materiale necessario per le stampe (cartucce, toner, carta) ed il consumo energetico delle attrezzature informatiche;
- azioni strutturali che prevedono l'introduzione di tecnologie per consentire un risparmio energetico ed un contenimento dei costi fissi e di gestione.

Con riferimento alla seconda tipologia di azioni, sono stati realizzati interventi relativi alla stampa centralizzata per Servizio/Ufficio; acquisto attrezzature informatiche predisposte al risparmio energetico; risparmio energetico nel data center. È stata inoltre proseguita l'attività di realizzazione delle iniziative mirate ad ottimizzare i tempi procedurali ed il conseguente utilizzo delle risorse umane, mediante attività di digitalizzazione dei processi quali: la realizzazione della bacheca on line, del fascicolo elettronico dello studente, della completa informatizzazione degli iter relativi ai procedimenti amministrativi e in particolare sulla domanda di rilascio della smart card per l'accesso al servizio ristorazione, il progetto sperimentale rivolto alla digitalizzazione dell'archivio cartaceo del personale dipendente. Sono state curate in modo particolare, nell'ambito delle attività di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche installate presso i vari Servizi, l'impostazione delle opzioni di risparmio energetico.

Le dotazioni informatiche sono assegnate alle postazioni lavorative secondo principi di efficacia operativa ed economicità. Ogni acquisto, ogni potenziamento ed ogni sostituzione viene sempre effettuata con l'obiettivo di arrivare da una parte al risparmio delle risorse e dall'altra all'ottimizzazione dei servizi. Le sostituzioni dei P.C. avvengono esclusivamente nel caso di guasto qualora, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio, l'esito dell'analisi costi/benefici relativa alla riparazione sia negativa. Nel caso in cui un P.C. non abbia più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo viene potenziato tramite implementazione della memoria.

Azioni e misure previste

Con riferimento alle dotazioni strumentali, si evidenzia che le stesse sono giustamente proporzionate alle dimensioni ed alle necessità dell'Ente perché indispensabili al regolare svolgimento dei servizi. Non può pertanto prevedersi una contrazione delle relative spese che rimarranno pressoché inalterate per il triennio 2013-2015. La dismissione e sostituzione di dotazioni informatiche è prevista nei soli casi di guasto irreparabile od obsolescenza. Anzi l'implementazione delle aree destinate a servizi per studenti richiederà un investimento in risorse strumentali per attrezzare sale, residenze e altro.

L'impegno del triennio, a partire dall'anno 2013, sarà di riorganizzare i processi amministrativi attraverso la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, mediante un più ampio utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), la dematerializzazione dei documenti e l'implementazione del sito istituzionale in termini di trasparenza, in ottemperanza al D.Lgs. n.235/2010 e successive modifiche e integrazioni e del D.lgs. n. 33 del 2013.

La realizzazione di interventi di tale portata determinerà significativi vantaggi in termini di snellimento dei processi, miglioramento di funzioni e servizi erogati, con notevole risparmio di tempo e materiale.

I benefici previsti per il cittadino-utente saranno l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi, con riduzione dei relativi tempi di erogazione; la semplificazione delle modalità di accesso e utilizzo dei servizi e la riduzione delle spese attraverso l'uso dei nuovi canali di comunicazione. Per l'Ente, invece, si prevedono risparmi di costi diretti ed indiretti, con aumento della qualità dei processi in termini di qualità e accuratezza dei dati e delle informazioni gestite; di sicurezza e integrità del documento, di tempi di svolgimento dei processi. Per conseguire gli obiettivi programmati, sono state individuate le seguenti attività mirate a:

- incentivare l'utilizzo delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC), a disposizione di tutti i Servizi dell'Ente in alternativa alla posta tradizionale;
- utilizzare Skype per incontri, conferenze, ecc.;
- utilizzare software open source per le normali attività d'ufficio (installazione di Open Office);
- attivazione al massimo grado di RDO in via telematica e dunque della piattaforma per le gare on-line, con abbattimento dei costi e della tempistica inerente l'espletamento di gare ordinarie.

Struttura organizzativa

Con riferimento infine alla **razionalizzazione della struttura organizzativa**, già nel maggio 2011 veniva fuori un quadro assolutamente critico in quanto si rilevava la mancanza di atti macroorganizzativi all'interno dell'Azienda, della relativa dotazione organica, e di professionalità apicali nell'Azienda. Al fine di ripristinare la coerenza con la normativa vigente e di poter disporre di tutto il personale dell'ADISU è stato attivato immediatamente in attuazione delle Delibere del C.d'A. nn. 121 del 15.06.2011 e 126 del 30.06.2011, il rientro immediato di n. 20 dipendenti di cat. B in comando presso l'Università Federico II. Successivamente al fine di chiarire compiti e mansioni di competenza del personale aziendale nel pieno rispetto del loro inquadramento e in coerenza con i contratti collettivi vigenti, veniva emanata una Direttiva di servizio avente ad oggetto "Personale ADISU. Compiti e Mansioni – Declaratoria allegato CCNL 31.3.99 (vedasi nota prot. n. 4487 del 23.08.2011). Con la stessa venivano date direttive a tutto il personale dell'Azienda in merito ai compiti spettanti in relazione a quanto previsto nella declaratoria di cui all'allegato A del CCNL 31.3.99. Si predisponeva apposito Regolamento generale del personale con annessa dotazione organica e programma del fabbisogno al fine di attivare, alla luce di un'attenta analisi organizzativa, una piena coerenza tra finalità istituzionali dell'A.Di.S.U. previste dalla L.R. n. 21/2002 e la struttura interna organizzativa e funzionale. Ciò ha comportato la proposta di una nuova struttura, ad oggi del tutto carente, deficitaria e incoerente che vede attualmente 82 impiegati di cui n. 77 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D. La nuova struttura, invece, prevede, in piena coerenza anche con il sistema ordinamentale regionale, dei macro servizi con a capo almeno un funzionario di cat. D in grado di assumere, ex art. 5 della Legge n. 241/90, compiti di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti e del relativo servizio, ed all'interno una micro struttura organica fatta di uffici con a capo almeno n.1 dipendente di cat. C in grado di assumere, in base al CCNL del 31.3.99 e del 1.4.99, le funzioni sempre ex art. 5 della Legge n. 241/90 di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti dei singoli uffici. La proposta inviata alle OOSS, ai fini di cui all'art.6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per la consultazione ha visto la sua approvazione in data 6.4.2012 e 13.4.2012, e il successivo invio alla Regione ai fini di cui all'art.28 della L.R. n. 21 del 2002, in data 24.4.2012. Dalla detta dotazione organica, risultava già una carenza di personale di categoria C in n.º di 36 e di categoria D in n.º9. Si rileva che l'Azienda prima Opera universitaria e poi EDISU, negli anni 80, aveva una dotazione di fatto di circa 500 dipendenti. Nel 2012 l'obiettivo è stato "Necessità di sistematizzare in maniera coerente e funzionale nuove risorse umane nell'Azienda. Questo comporta la necessità di fornire alla stessa personale adeguato in attuazione della dotazione organica approvata. La premessa che occorre fare è che ai sensi dell'art.28, comma 2, della L.R. n. 21 del 2002 al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale. La normativa vigente e le Linee operative della Regione Campania vigenti consentono all'ADISU di reperire il personale attraverso alcune modalità predefinite. Si rileva che gli strumenti possibili per sopperire alla carenze di figure in dotazione organica sono :

- Assunzioni per concorso a tempo indeterminato e determinato.
- Comandi\assegnazioni temporanee con altre PA.
- Intese di mobilità con altre PA.
- Prestazioni di servizi ex Codice appalti ex art. 10, comma 7.
- Lavoro in somministrazione.

Come primo strumento per ricoprire i posti vacanti in dotazione organica ci sono le assunzioni a tempo indeterminato per concorso, e quelle a tempo determinato per concorso.

Questo sistema non è utilizzabile dall'ADISU in quanto non c'è l'autorizzazione della Regione prevista dalla L.R. n. 21 del 2002, art. 28, comma 9, e dalle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, BURC n. 35 del 4.6.2012, che peraltro preferiscono lo strumento di cui al punto successivo. Infatti le dette Linee stabili-

scono all'art.22, comma 5, che "Sono vietati gli incarichi di consulenza, studio o ricerca ad esterni, nonché le assunzioni, anche a termine, di personale, laddove sia possibile utilizzare, con comandi o assegnazioni temporanee, il personale regionale, di altre ADISU, delle Università o di Enti Locali, come previsto dall'art.28, commi 5 e 6, della L.R. n. 21 del 2002, previa richiesta ai predetti organi che dovranno dare riscontro entro 30gg. (da intendersi quale silenzio rifiuto); in ogni caso, restano fermi i limiti di legge previsti per le assunzioni di personale e per gli incarichi esterni ed è richiesta la previa autorizzazione della Regione Campania per le assunzioni mediante concorso. Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7".

Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è quello richiamato dal Regolamento del personale approvato e in particolare dall'art. 10 che prevede che l'Azienda potrà attivare l'istituto del comando, disciplinato dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n.3/1957, e l'istituto della assegnazione temporanea di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente applicazione del comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre lo stesso articolo stabilisce che "Fermo restando quanto previsto prioritariamente all'art.36, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 in attesa di approvazione della dotazione organica da parte della Regione e della copertura dei relativi posti nelle categorie C e D, l'Azienda nel rispetto della normativa vigente potrà utilizzare i contratti di lavoro flessibile al fine di garantire la migliore funzionalità degli Uffici". Lo strumento dei comandi\assegnazioni temporanee è stato attivato prontamente da questa Azienda. Infatti vista l'urgenza e in esecuzione al mandato ricevuto dal C.d.A. dell'azienda in data 10/05/2011, si inviava nota avente ad oggetto "Richiesta disponibilità Funzionario con profilo Contabile-finanziario per distacco parziale e temporaneo presso l'Azienda", alle altre ADISU della Regione, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli, per chiedere l'eventuale disponibilità di personale ad un distacco a tempo parziale con il profilo in oggetto presso questa Azienda, in attesa di poter addivenire ad una soluzione più stabile. Alla detta richiesta non veniva dato alcun riscontro. In merito veniva anche richiesto un parere alla Regione Campania che non riscontrava la richiesta. Nell'anno 2012 è stato richiesto ancora alle ADISU della Regione Campania, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli e all'Università Federico II, di far conoscere con urgenza l'eventuale disponibilità di personale ad un distacco\comando a tempo pieno o parziale di personale con categoria e profili amministrativo e contabile con oneri a carico di questa Azienda con destinazione nei vari uffici che hanno forte criticità di personale.

Nella detta nota si richiedeva di riscontrare possibilmente entro 10 giorni anche in senso negativo. In caso di mancato riscontro alla presente l'Azienda, vista l'urgenza assoluta, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.1, comma 562, della legge 296/2006, per le assunzioni a tempo indeterminato e dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, per le altre tipologie di rapporti (vedasi Corte Conti, sez. controllo Campania parere n. 497 del 2011), avrebbe provveduto a individuare le dette figure o mediante rapporto di somministrazione o mediante comando\distacco parziale o totale di dipendenti di Enti locali. Nessun riscontro positivo ci fu alla richiesta aziendale.

La richiesta di comando fu presentata anche all'Università Federico II ai fini della attivazione di quanto previsto dall'art. 28, comma 4, della L.R. n. 21 del 2002 che stabilisce che "L'ADISU può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle Università di riferimento, provvedendo al rimborso all'Università stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione". Alla luce di quanto sopra e dunque del riscontro totalmente negativo, l'Azienda ha disciplinato la materia dei Comandi\assegnazioni temporanee e dei relativi tetti di spesa interni con apposite disposizioni del 2012. Sono pervenute, appena pubblicata sul BURC le Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, BURC n. 35 del 4.6.2012, che prevedevano la possibilità di fare comandi e/o assegnazioni temporanee, due richieste di comando\assegnazione temporanea all'ADISU da parte di due categorie D da altri enti locali e dunque l'Azienda con successive disposizioni ha preso atto dei relativi comandi attivando gli stessi presso la Azienda nel rispetto della normativa vigente e ricoprendo le due posizioni con un profilo di categoria D presso il servizio tecnico dal 1° settembre 2012 e un profilo amministrativo a tempo parziale presso il servizio AA.GG. dal 18 luglio 2012.

Conseguenziale per coprire definitivamente i posti in dotazione organica sono le intese di mobilità previste dall'art. 28, comma 6, della L.R. n. 21 del 2002 e dall'art.22, comma 5, e dalle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, BURC n. 35 del 4.6.2012, che recita "Sono vietati gli incarichi di consulenza, studio o ricerca ad esterni, nonché le assunzioni, anche a termine, di personale, laddove sia possibile utilizzare, con comandi o assegnazioni temporanee, il personale regionale, di altre ADISU, delle Università o di Enti Locali, come previsto dall'art.28, commi 5 e 6, della L.R. n. 21 del 2002, previa richiesta ai predetti organi che dovranno dare riscontro entro 30gg. (da intendersi quale silenzio rifiuto); in ogni caso, restano fermi i limiti di legge previsti per le assunzioni di personale e per gli incarichi esterni ed è richiesta la previa autorizzazione della Regione Campania per le assunzioni mediante concorso. Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7".

Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è il lavoro in somministrazione. La corretta imputabilità tra i costi del personale è stata confermata dalla Regione Campania, mediante mancanza di rilievi alla richiesta di rendicontazione dei detti costi per l'anno 2010 in merito al capitolo 20 del bilancio. L'Azienda, in considerazione della estrema urgenza e criticità relativa all'ufficio di contabilità in particolare, non avendo riscontri dalle richieste di comando ha autorizzato in data 25.11.2011 in relazione alle forti criticità presenti nell'Azienda nella gestione dell'ufficio contabilità e in generale degli altri uffici dovute alla mancanza di personale con categoria D o almeno C sufficienti a garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'Azienda, il reclutamento di lavoratori interinali a supporto del buon funzionamento dell'Azienda precipuamente da assegnare all'Ufficio Contabilità secondo le esigenze segnalata anche dal Collegio dei Revisori in data 20.12.2011. Già nel bilancio di previsione 2012 è stata stanziata una somma pari ad € 160.000,00 pari al 50% delle somme previste nell'anno 2009, ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e da art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011. Si rileva che l'Azienda nel passato ha utilizzato fino a n. 8 lavoratori interinali, cosa non più possibile dal 2011 con il taglio del 50% rispetto alla spesa 2009 e con il tetto del 7% della dotazione organica. Dunque attualmente sono in servizio due lavoratori interinali e sono in corso le procedure per almeno altri due. Sul documento di programmazione per il 2013 è prevista la medesima cifra del 2012 con il pieno rispetto del tetto normativo.

Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 163 del 2006. Trattasi di prestazioni di servizi ex Codice appalti in qualità di Supporti al RUP, la cui procedura è indicata nelle singole disposizioni di affidamento. Si tratta di uno strumento che prevede "Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali". Lo strumento è reso prioritario anche dalla Regione Campania che all'art.22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, BURC n. 35 del 4.6.2012, stabilisce "Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7". Si tenga presente che l'Azienda con nota del 14.12.2011, in un'ottica di cooperazione istituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 7\2010, in considerazione del fatto che l'ADISU Federico II è, ai sensi della L.R. n. 21 del 2002 Azienda dipendente della Regione Campania, che presenta una totale carenza in organico di figure interne di categoria D che possano supportare il RUP nella gestione complessiva delle procedure di gara nei pubblici appalti e idonee a costituire il cd. Sportello dei contratti pubblici e che la detta carenza è stata in questa fase superata parzialmente dalla possibilità offerta dalla normativa vigente di dotarsi di supporti esterni al RUP, in attuazione di quanto dispone il Decreto del P.d.G.R. n.58 del 24 Marzo 2010 che approva il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania, e in particolare degli artt. 2 e 3, richiedeva al Settore regionale Provveditorato e gare della Regione Campania supporto alla gestione di gare che dovessero rendersi necessarie per le finalità dell'Azienda e/o di particolare complessità o comunque di poter prevedere nei vostri bandi quantitativi di fornitura che la presente Azienda potrà comunicare preventivamente. Alla detta richiesta non c'è stato alcun riscontro.

Il tutto è stato rafforzato e confermato con Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18.6.2013 sono state approvate Le Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2013/2014 il cui Capo IV Disposizioni attuative nelle disposizioni finali recita "Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7 ...". Con nota avente ad oggetto atto di indirizzo prot. n. 1114 del 1 agosto 2012, pervenuta al prot. n. 6128 del 2.8.2012 l'Assessore regionale al Diritto allo studio, a conferma di quanto stabilito dalla Giunta Regionale, ribadiva la possibilità di utilizzare alcune figure previste dalla normativa di settore. E' stato richiesto parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato con prot. n. 12177\2012 avente ad oggetto " Richiesta parere su aspetti applicativi delle procedure di affidamento dei servizi", in merito alla correttezza delle procedure seguite dall'Azienda relativamente ai cd. supporti al RUP e di sapere se, quanto dispone il recente art. 3, comma 6, della Legge regionale n. 24 del 27/07/12, debba incidere sulle predette tipologie di servizi, o se invece come sembra, la norma si riferisca esclusivamente alle consulenze disciplinate dall'art. 7, commi 6 e ss., che sembrano non attenersi alle cd. prestazioni di servizi di cui agli allegati del codice appalti (vedasi Corte dei Conti citata), come oramai disciplinati dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo. Con nota pervenuta al prot. n. 13524 del 28.12.2012 l'Avvocatura confermava la correttezza della procedura seguita.

L'Azienda ha disciplinato la procedura con apposito regolamento e dopo verifica di presenza servizi sul mercato elettronico e sul sito Consip, con particolare riferimento anche alla congruità dei compensi ivi

previsti, in mancanza di riscontri sul sito Consip e sul MEF utilizza, in riferimento al valore o importanza del contratto previsti dal codice civile la parametrizzazione prevista dal manuale FESR adottato dalla Regione Campania (vedasi manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007 – 2013, capitolo 2.1.2, approvato con D.G.R. n.1715 del 20.11.2009, pagina 26).

Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è l'attivazione delle consulenze di sorta ex art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001. L'Azienda ha teso sempre alla massima razionalizzazione del detto strumento. Il capitolo previsto in bilancio n. 24 denominato "Spese per collaborazione coordinata e continuativa, contratti a termine compreso oneri aggiuntivi e riflessi", istituito già nei bilanci precedenti è stato riprogrammato in piena coerenza a quanto prevede l'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 che stabilisce, a decorrere dal 2011, quale tetto di spesa per la somministrazione il 50% della spesa relativa all'anno 2009. Già nel nostro sistema normativo vigente emerge sfavore massimo per detto strumento, ed emerge inoltre la necessità dell'Azienda di avere non un semplice consulente ma personale che, in base alla normativa vigente, sia in grado di istruire procedimenti e sottoporre al Direttore l'attività procedimentale necessaria ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241 del 1990, e dell'art. 10, del codice appalti, anche in termini di responsabilità, cosa questa che solo un dipendente interno, o in comando, o interinale, o in qualità di supporto al RUP, oggi giuridicamente può garantire, alla luce delle carenze indicate rispetto alla dotazione organica approvata. Non a caso anche la Regione nelle dette Linee operative ha indicato i percorsi amministrativi da seguire e preferibili, strumenti tutti utilizzati dall'ADISU Federico II.

L'Azienda in mancanza di atti di microorganizzazione ha sulla base del regolamento del personale chiarito compiti e definito mansioni.

Con direttiva del 12.09.2012 sono state stabilite nelle Residenze le Unità operative interne, i relativi compiti e attività e dunque venivano dettagliati i compiti delle strutture residenziali. Alla detta direttiva sono seguite le assegnazioni del personale presso le predette U.O., sempre con direttiva del 12.09.2012 sono state stabilite nelle Strutture esterne Via Mezzocannone e Piazzale Tecchio le Unità operative, i relativi compiti e attività, dettagliando i compiti delle strutture esterne. Alla detta direttiva sono seguite le assegnazioni del personale presso le predette U.O. Con direttiva del 31.10.2012 sono state stabilite poi l'organizzazione delle Attività delle Unità operative di Front-Office delle sedi distaccate Tecchio e Mezzocannone e delle residenze esterne, ed è stata definita la Procedura di rilascio delle smart card per la ristorazione. Non si contano ovviamente tutte le assegnazioni fatte ad oggi del personale aziendale presso le varie U.O. dell'Azienda con definizione dei compiti e delle attività.

Sempre nell'ottica di una organizzazione sempre più puntuale e legata alla categoria professionale di appartenenza con direttiva dell'1.2.2013 sono state stabilite ad uno dei pochi dipendenti di categoria C, i compiti, già definiti in data 11.7.2012 e 13.7.2012, presso le strutture della residenza De Amicis, mentre con direttiva 31.1.2013 sono stati assegnati uno dei pochi dipendenti di categoria C, i compiti, relativamente alle attività da adempiere presso le strutture della residenza Paoletta.

Si tenga presente che peraltro nel solo anno 2012 n. 13 unità di personale di categoria B sono andate in pensione.

Si tenga presente ancora che la normativa attuale non consente né l'assegnazione delle mansioni superiori al personale esistente né le progressioni verticali. Infatti l'art. 52 del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce ai commi 2 e seguenti che 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore : a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. Nel caso di specie non ricorrono i requisiti di legge in quanto la Regione Campania non ha mai autorizzato le procedure di assunzione mediante concorso. Normativa tutta confermata per gli enti locali e le regioni dall'art.3, comma 3, del CCNL 31.3.99. Il comma 1-bis invece stabilisce che "Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per alme-

no tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. L'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009 stabilisce che ai sensi dell'art. 52 comma 1bis, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. Nel caso di specie non ricorrono i requisiti di legge in quanto la Regione Campania non ha mai autorizzato le procedure di assunzione mediante concorso.

Si tenga presente che il Regolamento del personale, con annessa dotazione organica e Contratto integrativo 2013, è stato aggiornato dopo confronto con le OO.SS. nelle sedute del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) e del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013), e definitivamente approvato con delibera del CDA n. 50 del 24.7.2013. Con successivo verbale n. 10 il Collegio dei Revisori Contabili in data 26/07/2013 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 2013 (vedasi protocollo n.7302 del 26.7.2013). Il CCDI 2013 è stato inviato all'ARAN, al CNEL, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sede Territoriale di Napoli alla Presidenza dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, con nota prot. n. 7980 del 4.9.2013. La medesima documentazione è stata inviata alla Regione ai sensi dell'art.28, comma 7, della L.R. n. 21 del 2002 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 1 del 2007, per gli atti di competenza, con nota prot. n. 8180 dell'11.9.2013,

Dall'attuale dotazione organica, approvata con Delibera n. 50 del 24/07/2013, risulta, rispetto al personale in servizio (n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, n. 2 dipendenti in comando di categoria D, e n. 2 lavoratori in somministrazione), **una carenza di personale di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12.**

Con Delibera n. 80 del 6.11.2013 questa Amministrazione ha approvato la proposta prot. n. 10486/2013 avente ad oggetto il Disciplinare Posizioni organizzative – la ridefinizione Servizi e Uffici – e le modifiche regolamentari in conseguenza di quanto stabilito ai punti 9 e 10 del CCDI 2013 e dunque dell'attività di concertazione prevista dall'art. 16, comma 2, del CCNL 31.3.99 e del documento regionale di concertazione 21.10.2008, già richiamato nel CCDI.

La struttura organizzativa è stata rimodulata in un'ottica di massima razionalizzazione e riqualificazione delle funzioni nel modo seguente :

Servizi di staff	Uffici
Affari generali	
	Segreteria CDA e organi
	Segreteria Direzione
	Protocollo
	Affari generali e trasparenza
Tecnico Catalano	
	Pianificazione, progettazione e gestione
	Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro
	Urbanistica ed edilizia – finanziamenti residenze
Economico finanziario	
	Gestione economico finanziaria
	Gestione entrate, patrimonio e controllo gestione
	Economato e inventario
	Personale
Sportello contratti	
	Gestione gare e contratti
Contenzioso	

	Attività precontenziosa, contenziosa e rapporti con Avvocatura dello Stato
	Assistenza legale locazioni studenti
Servizi di line	Uffici
CED	
	CED e Sicurezza informatica
	Impianti tecnologici e Statistiche
Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi	
	Borse di studio, prestiti fiduciari, mobilità internazionale e fasce di utenza disabile
	Verifiche, controlli ed accertamenti
	Residenza De Amicis
	Residenza Paoella
Interventi destinati a tutti gli studenti universitari - Ristorazione	
	Gestione Convenzioni Ristorazione
	Controllo servizi
Altri interventi destinati agli studenti universitari – Sportelli	
	Sportelli informativi servizi agli studenti – Residenze
	Sportelli informativi servizi agli studenti – altre strutture

Con varie direttive di servizio del 2013 sono stati assegnati i dipendenti negli uffici di riferimento e nei corrispondenti servizi al fine di una completa ottimizzazione delle attività e delle funzioni.

Si tenga presente che il Cap. 16, è relativo a spese per le competenze del personale dipendente. A tal fine si deve evidenziare che nonostante la diminuzione del personale in servizio che ha visto nell'anno 2012 una diminuzione di n. 13 dipendenti e nell'anno 2013 di n. 4 dipendenti, i servizi sono stati erogati in modo da garantire assoluta efficienza e produttività, al fine di incrementare i servizi offerti agli studenti in termini di qualità e efficacia ed efficienza possibile, a tal fine si pensi a quanto rilevato nel P.A.O. Aziendale. Si tenga presente che il capitolo deve tenere conto nello stanziamento di quanto deliberato dal CDA con delibera n. 50 del 24/07/2013, da cui risulta, rispetto al personale in servizio (n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, n. 2 dipendenti in comando di categoria D, e n. 2 lavoratori in somministrazione), una carenza di personale di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12.

Razionalizzazione e riqualificazione delle liquidazioni

Le ADISU sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla L.R. n. 21 del 2002, dalla L.R. n. 7 del 2002, dalle leggi finanziarie regionali annuali e da ultimo dalla L.R. n. 5 del 2013, da un regolamento organizzativo, e da altri regolamenti interni che sono l'essenza della detta autonomia. Le ADISU conformano la propria azione ai contenuti della programmazione annuale degli interventi per il diritto universitario di cui all'articolo 32. Sembra di poter dire che le ADISU non siano ancora soggette al cd. patto di stabilità. Infatti la Legge n. 296 del 2006 all'art. 1, comma 663 stabiliva che "Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale". Solo la recente L.R. n. 5 del 2013 stabilisce all'art. 1, comma 158 che "Agli enti e agli organismi, in qualunque forma costituiti, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7/2002 già assoggettati agli interventi individuati dal piano di stabilizzazione finanziaria, si estendono le limitazioni e le regole del patto di stabilità interno". Ma non si rinviene un accenno alle Aziende nel Piano suddetto (vedasi Decreto n. 1 del 28 dicembre 2012 Prot. n. 2/Commapp del 28/12/2012, BURC n. 2 del 2013). Ciò ovviamente ha

delle conseguenze importanti in particolare sulla gestione della materia legata al personale per i cui approfondimenti si rinvia più sotto.

Si tenga presente che sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.

I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente tale lista sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012. L'elenco precedente è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 228 del 30 settembre 2011. Nella parte Amministrazioni locali sono indicate anche le "Agenzie, *enti e consorzi per il diritto allo studio universitario*". Le ultime leggi finanziarie nazionali hanno fatto frequentemente riferimento nel porre vincoli di varia natura alla detta individuazione da parte dell'Istat.

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 DI 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni), l'Azienda tramite i propri organi deve rispettare le seguenti misure organizzative (vedasi Disposizione n. 393 del 3.12.2013).

Transazioni commerciali

Dopo le verifiche* per le transazioni commerciali effettuate sui requisiti delle ditte aggiudicatarie ex art.38 del Codice appalti e ai sensi della Determina n. 1 del 2010 dell'AVCP, l'Azienda deve :

*che ordinariamente sono :

- (X) ai fini di quanto richiesto per i contratti in essere con valore superiore a € 150.000,00 dalla normativa antimafia ex artt. 82 e ss. Del D.lgs. n. 159 del 2011 il certificato Antimafia;
- (X) ai fini di quanto richiesto per l'articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici per la regolarità fiscale (vedasi Circolare n. 34/E del 25 maggio 2007 della Agenzia delle entrate; Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001; Circolare n. 41 del 3.8.2010) relativamente al certificato di regolarità fiscale, emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- (X) ai fini di quanto previsto dall'art.38, comma 1, lettera l), del Codice dei contratti pubblici, e dell'art. 17 della L. n. 68/99, la regolarità dell'Ufficio della Provincia di Napoli Collocamento Mirato Obbligatorio;
- (X) ai fini di quanto previsto dall'art.38, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, dalle verifiche dell'ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o dalle visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002 sul casellario giudiziale e sul certificato dei carichi pendenti;
- (X) ai sensi dell' art. 81 D. Lgs. n.159 del 2011 relativamente al certificato Misure di Prevenzione;
- (X) ai sensi dell'art.32 del DPR n.313 del 2002 relativamente al certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- (X) l'interrogazione eseguita ex D.Lgs. 163/06, art.38, comma 1, lettera h) sulla base dati in possesso dell'Osservatorio;
- Altre eventuali ritenute necessarie.

N.B. Si tenga presente che ai sensi della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013 avente ad oggetto l'attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali:

- a. Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- b. Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- c. A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

1. Rispettare che il pagamento delle fatture avvenga nel rispetto dell'art. 307, comma 2, del dpr n. 207 del 2011, nel termine di 60 giorni, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato

dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC). In caso di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento verrà o sospeso o effettuato con le modalità previste dalle normative vigenti in merito alle irregolarità riscontrate. L'impresa dovrà fornire i dati IBAN necessari per il pagamento. Ciò in piena coerenza con la Determinazione dell'AVCP n. 5 del 6 novembre 2013 "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture", che ha stabilito che " Al riguardo, la disciplina della contabilità nei contratti relativi a servizi e forniture è rimessa all'art. 307 del Regolamento, il quale prevede che i pagamenti siano effettuati previo accertamento da parte del D.E. della «prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali».

2. Accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di impegni di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (sufficienza della cassa). A tal fine le disposizioni che comportino impegni di spesa devono contenere la seguente frase: "Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica".

3. Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'Ufficio economico-finanziario per effettuare le verifiche ed emettere i mandati di pagamento.

4. Acquisire tempestivamente eventuali ulteriori documenti necessari ai fini della liquidazione e del pagamento. A tal proposito si rammentano, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese quali :

- Riferimento al DURC alla luce della Nota del 16.1.2012 dal Ministero del Lavoro, della Circolare Ministero Lavoro N. 10/2009 del 20 febbraio 2009 Prot. 25/I/0002599, della Circolare Lavoro n. 35/2010, dell'art.6, comma 3 del DPR n. 207 del 2010. E' fatta salva la norma dell'art.4, comma 14bis, del DL n. 70 del 2011 convertito in Legge n. 106 del 2011 per importi fino a € 20.000,00.
- La verifica ai sensi dell'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo e del Decreto 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, alla luce della Circolare del Ministero dell'Economia e Finanza n.29 del 08/1/2009 prot.n.981581. E dunque divieto di effettuare pagamenti superiori a € 10.000,00 a favore dei creditori morosi di somme iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione.

5. Verifica ai sensi dell'art.325 del DPR n. 207 del 2010 sulla regolare esecuzione attestata sulle fatture dal Responsabile\Supporto al RUP\Direttore esecuzione.

6. L'atto di liquidazione di cui sopra dovrà essere predisposto previo accertamento da parte dell'ufficio economico-finanziario della verifica nell'atto dei seguenti elementi: a) che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti; b) che la qualità, la quantità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali siano stati rispettati; c) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile; d) che i conteggi esposti siano esatti; e) che la fattura, o altro titolo di spesa, sia regolare sotto il profilo fiscale; f) indicazione delle coordinate IBAN. L'atto di liquidazione dovrà contenere tutti i dati relativi al creditore: a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, comune e provincia di residenza, codice fiscale; b) se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo, comune e provincia della sede, codice fiscale e partita IVA.

7. Ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010; DL n. 187/2010)*, in caso di affidamento del servizio, l'operatore economico dovrà comunicare, ai fini dei pagamenti relativi alle prestazioni rese, il numero di conto corrente bancario dedicato.

*A tal fine l'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 8 del 18 novembre 2010 ha chiarito che : Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni

che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che :

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

Pagamenti Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi

Dopo le verifiche previste nell'Avviso pubblico annuale e nella programmazione regionale annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (2013/2014), l'art.4, comma 4, del Regolamento aziendale sul personale recita :

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 29, commi 2 e 2bis, della Legge n. 241\90, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa aziendale con riferimento alla fortissima carenza di professionalità di categoria D e C, che si evince dalla dotazione organica, e della particolare complessità dei procedimenti amministrativi relativi al Servizio Economico finanziario, al Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi e al Servizio Interventi destinati a tutti gli studenti universitari – Ristorazione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge n. 241 del 1990, i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza sono di centottanta giorni. Per tutti gli altri servizi i termini sono di 90 giorni. I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dell'atto nel termine finale, e che devono essere comunicati all'interessato, in coerenza della Circolare 4 dicembre 1990, n.5824 del Ministro Funzione Pubblica, possono ad esempio riguardare :

- a) la particolare complessità dell'istruttoria;
- b) la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici;
- c) la effettuazione di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica;
- d) l'elevato numero di pratiche da evadere;
- e) l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi deve provenire dall'istante o da terzi;
- f) altre ragioni specifiche che non consentono il rispetto del termine.

5. Qualora per il numero dei destinatari le comunicazioni personali non siano possibili o risultino particolarmente gravose, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

I pagamenti dei servizi indicati sono definiti secondo le procedure definite dal Bando annuale e dalle regole interne aziendali, e secondo i trasferimenti delle risorse assegnate dalla Regione. I pagamenti tengono conto nelle modalità dell'art. 2, comma 4 ter, del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 2011, sul tetto di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Tutti i pagamenti da parte dell'Azienda sono legati ai trasferimenti cassa da parte della Regione Campania*.

La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (2013/2014) è stata approvata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18/06/2013. Il documento di programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario, è redatto ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale del 3 settembre 2002 n. 21 "Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2.12.1991, n. 390". Il documento definisce gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali le ADISU (e le Università) si conformano come previsto dall'articolo 7, comma 2, della citata legge regionale. Le risorse finanziarie destinate agli interventi per il diritto allo studio universitario, saranno definitivamente assegnate dall'ufficio competente della Giunta Regionale, per le spese di gestione e per le spese di investimento, sulla base della presente programmazione, delle disposizioni operative che saranno emanate dall'ufficio competente e del Piano annuale di ciascuna ADISU.

Ai sensi del detto documento la *performance* dell'intero impianto programmatico/attuativo regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario, sarà valutata sulla base del *plafond* di obiettivi strategici di seguito descritti nella forma di standard minimi, il cui raggiungimento è sicuramente subordinato:

- _ alla capacità finanziaria di ciascuna ADISU, *derivante anche dai tempi di trasferimento delle risorse alle stesse ed alle disponibilità di cassa*;
- _ alla capacità amministrativa, gestionale ed organizzativa di ciascuna ADISU, nell'ambito dell'autonomia

di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 21/2002;

_ alle scelte programmatiche/attuative di ciascuna ADISU, in relazione ai nuovi scenari dettati dalla programmazione regionale ed alle relative opportunità.

* Si tenga presente che l'art.18, del regolamento aziendale di contabilità recita : 4. Ove la regione non trasferisca somme per determinate finalità o ne trasferisca in misura insufficiente per le esigenze aziendali rispetto alle somme dovute, l'ADISU, con delibera del CDA, prima di autorizzare l'anticipazione di cassa, al fine di evitare costi per l'Azienda, può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo di regola non superiore alla possibile anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 2002 e dunque per un importo non eccedente un sesto delle entrate iscritte in bilancio. E' possibile superare il detto limite esclusivamente per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali o per garantire l'espletamento dei servizi indispensabili di funzionamento dell'azienda.

5. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione del CDA e viene deliberato su specifica richiesta del servizio finanziario dell'ente o dal Direttore.

6. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti relativi alle spese fatte con entrate vincolate viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 all'art. 11 stabilisce che "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni destinate al pagamento delle *retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali* per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate *all'espletamento dei servizi locali indispensabili* quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ...".

INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI APPLICABILI*

Anno 2013

Transazioni commerciali

Indicatore 1 (data fattura/data emissione mandato) = giorni 60

Tempo medio di pagamento determinato tra la data della fattura e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 2 (data atto liquidazione/data emissione mandato) = giorni 7\10

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di liquidazione e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 3 (data atto impegno/data emissione mandato) = giorni dipendenti da tipologia di servizio e fornitura e modalità prevista nella procedura

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di impegno la data di emissione del mandato o di avvenuto Pagamento.

Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi

Indicatore 1 (liquidazioni studenti graduatorie/data emissione mandato) = giorni 7\10

Tempo medio di pagamento determinato tra la data della liquidazione e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento.

Indicatore 2 (data atto impegno/data emissione mandato) = giorni dipendenti da trasferimento dei fondi, dai tempi definiti nel bando annuale, dai tempi del procedimento definiti dai regolamenti aziendali

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di impegno la data di emissione del mandato o di avvenuto Pagamento.

* Tutti i pagamenti da parte dell'Azienda sono legati ai trasferimenti cassa da parte della Regione Campania e alla relativa autorizzazione fatta dal CDA ai sensi dell'art. 18 del regolamento di contabilità (vedasi sopra*)